

Anche negli studi storico-comparatistici sui diritti dei vari Stati, sul diritto universale e sul percorso dei popoli verso i comuni traguardi della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia, il Filosofo di Napoli colloca al centro dell'indagine l'uomo, quale essere vivente nella società civile e scaturigine del fatto-diritto. Quest'ultimo viene costantemente valutato da Vico nella sua storicità, cioè nel suo 'porsi' e 'farsi' nel tempo⁸⁵.

6. *Vico storico, filosofo, giurista: origini e natura del 'fatto'*

L'attenzione di Vico per la storia più antica ci appare come necessariamente indotta dalla sua esigenza di indagare sulla dinamica dei 'fatti'. Al Filosofo napoletano non sembra sufficiente osservare il fatto per ciò che esso è in sé, nella sua fissità oggettiva e immobilità; il 'vero' del fatto – asserisce Vico – è piuttosto nel suo divenire, nel suo farsi. Il che significa conoscere la storia del fatto, andando a ritroso, fino ad indagare sulle sue origini. Senza conoscenza della storia del 'fatto' non si può attingere al 'vero'⁸⁶.

⁸⁵ Così D. PASINI, *Diritto società e Stato in Vico*, Napoli, 1980, 21.

⁸⁶ Sul principio *verum-factum*, v. in partic. B. CROCE, *La conversione del vero col fatto. Quello che il Vico dice e quel che non ci dice*, in *Quaderni della critica*, 5, 1950, 16, 6 ss.; K. LÖWITZ, *'Verum et factum convertuntur': le premesse teologiche del principio*

IL GIUDICE E IL 'FATTO': NUOVE SUGGERZIONI DEL PENSIERO VICHIANO

Parte I* : **VICO E LE DINAMICHE DEL 'FATTO'**

1. *Prolegomeni: originalità e fecondità del pensiero vichiano in campo giuridico*

Wolfgang Goethe, in una lettera scritta nel 1787 da Napoli, descrisse Giambattista Vico come l'«Altvater» della sapienza¹. A quel tempo, Vico era già scomparso da quarantatré anni, e solo allora riceveva il primo riconoscimento esplicito della sua grandezza in un contesto di respiro europeo. È ben vero che la notorietà di Vico si era già moderatamente diffusa oltre il Regno di Napoli mentre egli era ancora in vita, per poi espandersi in Francia e in Germania nel tardo Settecento². Tuttavia, per una rivalutazione ragio-

* La Parte II verrà pubblicata nel prossimo numero (VII, 2014) di *TSDP*.

¹ Cito da W. GOETHE, *Viaggio in Italia, Lettera da Napoli del 5 marzo 1787*, tr. it. di E. Castellani, Milano, 1990, 212 s. In lingua originale: *Goethes Werke, Italienische Reise*, a cura di H. Dünker, Berlin-Stuttgart, s.d., I, 254.

² A. PLEBE, *Osservazioni sulla fortuna delle idee vichiane nel Settecento*, in *Nuovi Quaderni del Meridione*, 6, 1968, 35 s.; A.

nata e organica del pensiero vichiano è stato necessario aspettare più di un secolo, l'inizio del Novecento e gli studi di un altro insigne napoletano (almeno 'd'adozione'): Benedetto Croce³.

Eppure, l'originalità e lo spessore delle dottrine vichiane si palesarono subito di notevole por-

PONS, *Vico e la Francia*, in *De homine*, 6, 1968, 185 ss.; F. TESSITORE, *Vico nelle origini dello storicismo tedesco*, in ID., *Comprensione storica e cultura. Revisioni storicistiche*, Napoli, 1979, 59 ss.

³ In realtà il prepotente 'ingresso' di Vico nella cultura umanistica ottocentesca si deve a Vincenzo Cuoco, su cui il pensiero vichiano esercitò un influsso determinante; fu per il tramite dell'opera di Cuoco che Benedetto Croce e Giovanni Gentile intrapresero il recupero dell'opera vichiana. Su Vico, quale fonte principale del pensiero cuochiano, C. CAMPANELLI, *Il realismo politico di V. Cuoco*, Napoli, 1974; F. TESSITORE, *Momenti del vichismo nella cultura meridionale*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 6, Napoli, 1976, specialm. 76; V. PEPE, *Saggi vichiani. Riflessioni sul programma di un 'Corso di legislazione comparata' di Vincenzo Cuoco*, Soveria Mannelli, 2010, 45 ss. Per lo scambio epistolare intercorso tra Croce e Gentile negli anni (1901-1906) in cui i due filosofi si dedicarono agli studi vichiani, G. GENTILE, *Lettere a Benedetto Croce*, a cura di S. Giannantoni, II, Firenze, 1974; N. NICOLINI, *Gli 'Studi vichiani' di Giovanni Gentile*, in ID., *Croce, Gentile e altri studi*, Firenze, 1973, 81 ss.; D. FAUCCI, *La filosofia politica di Croce e di Gentile*, Firenze, 1974, 71 ss., 78. L'impegno di Croce si trasferisce, tra l'altro, nella pubblicazione della bibliografia di Vico: B. CROCE, *Bibliografia vichiana*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 34, 1904. Ai ns. fini, resta fondamentale soprattutto la lettura di B. CROCE, *La filosofia di G.B. Vico*, 1° ed., Roma-Bari, 1911.

dell'attuale⁸¹, in quanto sviluppa la capacità di: a) comprendere la rispondenza degli istituti giuridici agli interessi sociali (Vico si esprime in termini di 'interesse pubblico') che li hanno inizialmente promossi; b) di valutare la utilità, o, viceversa, l'inutilità o dannosità delle norme del passato alle nuove esigenze: «... Se una disposizione giuridica risulta attuale nel senso che giova allo Stato, poiché contiene un comune motivo d'interesse pubblico, allora il giurista dovrà basarvi; se non è dannosa essa potrà essere applicata, ma dovrà essere senz'altro soppressa se si rivela ormai inadatta o addirittura nociva allo Stato»⁸². Sulla medesima linea di pensiero, viene concepita la giustizia umana: questa deve, per Vico, essere espressione della 'verità', e dunque confrontarsi con il 'fatto', come meglio si illustrerà più avanti. In questo specifico senso, il Filosofo accoglie la definizione di *iustitia* dei giuristi romani, tramandata dalla compilazione giustiniana⁸³: «la costante e perpetua, cioè eterna, volontà di attribuire a ciascuno quanto gli spetta»⁸⁴.

⁸¹ Ampia analisi in F. MEINECKE, *Le origini dello storicismo*, Firenze, 1954, 37 ss.; G. GIARRIZZO, *Vico la politica e la storia*, Napoli, 1981.

⁸² *Dell'unico principio*, cit., 211.

⁸³ Ulp. D. 1.1.10pr.: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*.

⁸⁴ G.B. VICO, *De uno universi iuris principio et fine uno*, in ID., *Opere giuridiche. Il diritto universale*, cit., 70; v. anche ID., *De nostri temporis studiorum ratione*, cap. XI, *De iurisprudencia*, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 158 ss..

estendere le norme preesistenti «ai sempre cangianti costumi di un popolo, il quale di giorno in giorno si inciviliva, s'ingrandiva, si corrompeva».

5. *Il 'fatto' vichiano, come accadimento storico e come fatto normativo o 'diritto'*

Prima di procedere oltre e di affrontare profili specifici dell'analisi storico-giuridica, occorre chiarire la semantica vichiana di *factum*. Quando Vico pone l'accento sul 'fatto nel suo divenire', intende riferirsi sia all'accadimento reale, ovvero alla fattispecie concreta, sia al fatto normativo, ovvero al diritto. Quest'ultimo, a sua volta, non è mai concepito come un'astrazione, perché è posto in costante e immediata relazione con la storia dei 'fatti umani' e degli bisogni sociali.

Il *factum* nell'accezione di 'diritto' è centrale nell'indagine vichiana, in quanto si sposa con la ricerca del 'senso comune delle Nazioni', ovvero delle concordanze sussistenti tra principi e istituti giuridici delle più svariate popolazioni. In tale ambito – asserisce Vico nell'opera *De uno universi juris principio et fine uno* – va perseguito il fine ultimo del diritto; fine che il Filosofo individua nella coesione, nella solidarietà e nel processo di armonizzazione tra i popoli, quali antidoti alla barbarie, all'oppressione, alla decadenza.

La conoscenza della storia (della storia dei 'fatti') in Vico è prodromica alla comprensione

tata. Non è fuori luogo affermare che Vico, per il suo puntuale richiamo all'essenzialità del 'fatto'⁴, fu l'iniziatore dello studio della realtà ('*res haec sunt*', secondo le categorie della logica aletica) dal punto di vista della sua genesi e del suo divenire, ossia della sua storia. Perciò, in qualche misura, il pensiero di Vico si può considerare fondamentale, in ambito filosofico, anche per lo sviluppo della logica aletica⁵ ('*res sunt*', '*res haec sunt*'), la quale, nell'ambito della 'filosofia del senso comune', studia le regole del discorso sensato e vero.

Va ammesso, al tempo stesso, che l'intuizione della storicità del diritto non va ascritta a Vico: basti pensare, per l'area napoletana, al metodo e agli indirizzi fissati già intorno al 1650 da Francesco D'Andrea per il nuovo 'studio storico del diritto': metodo e indirizzo a loro volta riferiti all'Umanesimo giuridico e influenzati in modo determinante dalla Scuola Culta fiorita in Francia (*mos Gallicus*)⁶. A Vico spettano due meriti: il pri-

⁴ Cfr. N. BADALONI, *Il problema del 'factum' nel mondo vichiano*, in *Clio*, 4.3-4, 1968, 380 ss.

⁵ Sulla logica aletica, A. LIVI, *Verità del pensiero. Fondamenti di logica aletica*, Città del Vaticano, 2002; ID., *La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica*, Roma, 2005; ID., *Filosofia del senso comune*, Roma, 2010; F. ARZILLO, *Esperienza giuridica e senso comune. Sul fondamento ontologico del diritto*, in *Sensus communis. Annuario di logica aletica*, 10.2, 2009, con un riferimento a Vico alla p. 25, nt. 18.

⁶ V. *infra*, §§ 2 s. Rinvio anche, sul punto, a quanto esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, *Napoletanità e diritto*, in *Studi in onore di F. Guizzi*, in corso di stampa.

mo è quello di avere posto, sviluppato, sperimentato e fissato il metodo della 'conoscenza storica' e quindi della 'valutazione del fatto', scoprendo così la 'razionalità della storia'⁷; il secondo è quello di avere individuato nel canone della conoscenza storica il presupposto fondamentale del 'relativismo storico' del diritto.

Ambiti, questi, in cui il filosofo napoletano fu un antesignano: Emanuele Kant commentava con ironia che da troppi secoli i giuristi continuavano senza successo a cercare una definizione del loro concetto di 'diritto'⁸, ma ignorava che quella fantomatica definizione un allora oscuro filosofo napoletano, Giambattista Vico, già da alcuni anni la aveva trovata: il diritto è storia, più precisamente il diritto è la storia fluida dei fatti, nel loro divenire. Come bene evidenziava nel 1912 Giovanni Baviera, mentre Cartesio ostentava disprezzo

⁷ Sulla essenza della filosofia vichiana, individuabile nella adeguazione del 'vero' e del 'certo', dunque nella razionalità della storia, cfr. G. FASSÒ, *Vico e Grozio*, Napoli, 1971, specialm. 15 ss., 23 ss., dove vengono messi in luce gli influssi determinanti del pensiero di Grozio sulle dottrine di Vico, e segnalati alcuni 'frintendimenti' da parte del filosofo napoletano. Vd. anche M. D'ORTA, *Breve nota su Vico e il diritto di Roma*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Filippo Gallo*, III, Napoli, 1997, 98 s. nt. 5.

⁸ Per questo detto kantiano, v. soprattutto R. PIZZORNI, *Filosofia del diritto*, Roma, 1982, 22; F. VIOLA, *Presentazione a Rivista di filosofia del diritto*, 1, 2012, 3.

Alcuni anni dopo, con l'opera pubblicata nel 1720, *De uno universi juris principio et fine uno*, cap. CLXXXII (rubricato '*Il diritto antico tutto pieno di finzioni*')⁷⁸, Vico torna sull'argomento, osservando: «Giustiniano nel proemio delle *Institutiones* nominò 'favole del diritto antico' tutte quelle finzioni del gius civile; e quantunque i giureconsulti abbian sempre voluto ad esse scrupolosamente attenersi, perché volevan riguardare al determinato e stretto tenore della legge, nondimeno di mezzo a queste favole ed a queste finzioni sempre irrompeva e facevasi strada la verità del diritto naturale».

Il rilievo conferito da Vico alle *fictiones romane* trova la sua spiegazione nella particolare attenzione che egli dedica a tutti i fattori propulsivi e dinamici del fatto-diritto, ivi inclusa la pratica applicazione delle leggi; tra tali elementi evolutivi, il Filosofo individua *in primis* l'attività adeguatrice delle leggi (immutabili) all'equità e al diritto naturale, svolta dalla giurisprudenza e dallo *ius honorarium*⁷⁹. Come lucidamente ha sottolineato Vincenzo Cuoco⁸⁰ sulle orme di Vico, l'ingegnoso ricorso, da parte degli antichi giureconsulti, alla *fictio iuris* consentiva ai Romani di adattare e di

⁷⁸ G.B. VICO, *Opere giuridiche. Il diritto universale*, cit., 262 ss.

⁷⁹ V. in particolare G. CRIFÒ, *Sull'uso vichiano della giurisprudenza romana*, in *Studi C. Sanfilippo*, VII, Milano, 1987, 231 ss.

⁸⁰ V. CUOCO, *Programma di un 'Corso di legislazione comparata'*, ora in V. PEPE, *Saggi*, cit., specialm. 66.

bre 1708)⁷⁶, al cap. XI (*De iurisprudencia*)⁷⁷, il Filosofo elogia l'immutabilità delle leggi romane: «tanto che, qualora non la sola utilità dei privati, ma il medesimo interesse dello Stato consigliasse di derogarvi, provvedevano a ciò i giureconsulti, ricorrendo o a certe loro *fictiones iuris* o a certi loro espedienti, in guisa da non fare innovar nulla nel diritto vigente. Tali sono la *fictio* relativa al *post-liminium* e altre della *lex Cornelia*, nonché la triplice vendita fittizia che aveva luogo nelle emancipazioni e nei testamenti. Pertanto chi con retto criterio faccia riflessione a tutte codeste cose, troverà che le *fictiones iuris* non furono se non espedienti escogitati dalla giurisprudenza antica per estender l'applicazione delle leggi o derogarvi: con che i giureconsulti antichi, a differenza dei moderni, adattavano non le leggi ai fatti, ma i fatti alle leggi. E in questo appunto va riposta la piena lode di cui s'è resa meritevole la giurisprudenza antica: nell'aver saputo escogitare espedienti del genere, in virtù dei quali, pur lasciando immutate le leggi, si provvedesse all'utilità pubblica [...]. Per tal modo i pretori, oltre che custodi dello *ius civile*, divennero anche amministratori di equità».

⁷⁶ Sulla cui importanza, per la comprensione del pensiero vichiano, G. GENTILE, *Studi vichiani*, 3° ed., Firenze, 1968; D. VITTORINI, *G.B. Vico and Reality. An Evaluation of 'De nostri temporis studiorum ratione'*, in *Modern Language Quarterly*, 13, 1952, 90 ss.

⁷⁷ In G.B. VICO, *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, 1990, tomo I, 164-167, 171.

per la storia⁹, Vico era divenuto il «fondatore della critica della ragione storica»¹⁰, nel momento in cui aveva posto i criteri per una logica specifica della conoscenza storica, ben differenti rispetto a quelli applicabili alla matematica. La storia – ci ha insegnato Vico – va indagata nel suo processo di formazione, e perciò nelle logiche che governano il moto, il divenire dei 'fatti'¹¹.

Raccogliendo il precipitato dell'intuizione vichiana, nel 1953 Riccardo Orestano dedicava uno dei suoi saggi più poderosi e raffinati, *L'Introduzione allo studio storico del diritto romano*, appunto ai metodi dello studio storico del diritto, concludendo con l'affermazione che il diritto è ciò che da una data società, in un dato luogo geografico e in un dato momento storico, si ritiene essere 'diritto'¹². Per introdurre alcuni aspetti del-

⁹ V. *infra*, nel testo.

¹⁰ G. BAVIERA, *Giambattista Vico e la storia del diritto romano. Prolusione al corso di Storia del diritto romano, IV dicembre MCMXII*, Palermo, 1912, 121.

¹¹ Insiste opportunamente su questo profilo F. DE SANCTIS, *Storia della letteratura italiana*, II voll., 1° ed. 1870, ed. Roma 1987 (da cui cito), II, cap. XIX, 287 ss.

¹² R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, 1° ed. Torino, 1953; 2° ed. Torino, 1963; 3° ed. (con il titolo *Introduzione allo studio del diritto romano*) Bologna, 1987. Sui contenuti e sul metodo della stesura definitiva dell'opera, si v. P. GROSSI, *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata «Introduzione allo studio del diritto romano» di Riccardo Orestano)*, in *Quaderni fio-*

la incommensurabile fecondità della lezione vichiana – su cui mi soffermerò in questo contributo –, non mi pare esserci nulla di più eloquente di quanto annota Paolo Grossi¹³ in merito al significato dell'opera di Orestano: «Il giurista Orestano, forte di una attrezzatura teorica che è quella del giurista provveduto, parla ai giuristi con il tesoro sì della sua incomparabile competenza di romanista e di storico del diritto ma immergendo sempre il proprio discorso in quel *continuum* ideale fra presente e passato che non ha cesure spirituali, che non ricaccia la storia in soffitta e non risecchisce il vigente come realtà sradicata». A metà Novecento – prosegue il giurista fiorentino – Orestano realizzava così «un duplice salvataggio: recuperava la storia giuridica dal museo polveroso delle cose archeologiche; recuperava il diritto positivo, cioè la scienza giuridica che di quello fa il proprio oggetto esclusivo, dalle miserie dell'esegesi, e cioè dalle miserie del formalismo e del tecnicismo».

Constateremo più avanti come Orestano debba alle intuizioni vichiane, oltre ai fondamentali del proprio metodo, anche i prodromi del concetto – peraltro già presente in Capograssi¹⁴ – di

rentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 17, Milano, 1988, 533 ss.

¹³ P. GROSSI, *Storia*, cit., 541.

¹⁴ Fu Giuseppe Capograssi, intorno al 1930, a fondare una filosofia interamente incentrata sulla 'dottrina dell'esperienza giuridica': G. CAPOGRASSI, *Studi sull'esperienza*

Napoli si proclama seguace di Grozio⁷³ (così come di Platone, Tacito, Bacone), ma non ne segue uno dei tratti più tipici: l'antistoricismo. Vico rifiuta di concepire la 'natura umana' come un ideale astratto, posto al di fuori dalla storia umana⁷⁴. Di qui le distanze prese da Vico nei confronti dello *ius naturale* dei Giusnaturalisti ('*ius naturale iurisconsultorum*'), che si identifica nel diritto positivo. Vico accetta invece lo *ius naturale philosophicum*, quale mera esigenza dello spirito, espressiva del 'giusto', dell'ideale dettato dalla *lex naturae*, cui i giuristi devono aspirare⁷⁵.

Al riguardo, risulta di notevole interesse l'analisi vichiana della tecnica finzionistica romana. Nel *De nostri temporis studiorum ratione* (prolusione tenuta nell'Università di Napoli il 18 otto-

⁷³ Fondamentale, al riguardo, la lettura di G. FASSÒ, *Vico e Grozio*, Napoli, 1971.

⁷⁴ Lo sottolinea G. BAVIERA, *Giambattista Vico*, cit., 110 ss.

⁷⁵ "Igitur ius naturale est formula, est idea veri, quae verum nobis exhibet Deum. Igitur verus Deus, ut verae religionis, ita veri iuris, verae iurisprudentiae principium est [...] In vera humanae naturae cognitione, quae ex vero Deo orta sit, iurisprudentiae principia deducenda": G.B. VICO, *De uno universi iuris principio et fine uno*, § 24, in ID., *Opere giuridiche. Il diritto universale*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, 1974, rist. an. a cura di F. Lomonaco, Napoli, 2007, 33. In lett., G. FASSÒ, *Vico*, cit., 15 ss., 23 ss., il quale vede nella dottrina vichiana un fraintendimento del pensiero di Grozio; N. BADALONI, *Introduzione a G.B. VICO, Opere giuridiche*, cit., specialm. XXVIII ss.

diritti naturali dettati dalla ragione umana, perché «le cose fuori dal loro stato di natura né vi si adagiano, né vi durano»⁷⁰: l'evoluzione si realizza «entro lo stato di natura e non fuori di esso». Vedremo più avanti⁷¹ come Vico collochi nel sentimento della religiosità (cognizione di Dio) l'origine del diritto naturale, identificabile con il 'verum' e con l' 'aequum' comune a tutte le genti civilizzate: «Questa Dignità [...] stabilisce la provvidenza essere l'ordinatrice del diritto natural delle genti, perch'ella è la regina delle faccende degli uomini»⁷².

Tali premesse valgono a chiarire i complessi rapporti sussistenti tra il pensiero vichiano e il Giusnaturalismo.

Di matrice senz'altro giusnaturalista è l'insistenza di Vico sui tre diritti connati e inalienabili di ogni essere umano: la libertà, la proprietà privata, l'incolumità personale (*iura dominii, libertatis, tutelae*). Per il resto, la posizione di Vico risulta del tutto particolare. Da un lato, il Filosofo di

⁷⁰ G.B. VICO, *Scienza nuova*, lib. I, sez. II, *Degli elementi*, Dignità VIII, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 497. La frase vichiana fu citata da Giorgio La Pira durante la discussione sul Progetto generale della Costituzione italiana a proposito della famiglia come 'società naturale': F. CALZARETTI, *La nascita della Costituzione. Le discussioni in assemblea costituente*, in <http://www.nascitacostituzione.it/index.htm>; V. PEPE, *Saggi*, cit., 38 s.

⁷¹ *Infra*, § 9.

⁷² G.B. VICO, *Scienza nuova*, lib. I, sez. II, *Degli elementi*, Dignità CV, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., 536.

'esperienza giuridica'. Come sottolinea al riguardo Paolo Grossi (il quale tuttavia nel contributo qui citato non opera alcun riferimento esplicito alla lezione vichiana), si tratta di uno strumento metodologico prezioso. Il ricorso alla nozione capograssiana di 'esperienza giuridica'¹⁵, intesa come un modo «di vivere il diritto nella storia, di percepirla concettualizzarla applicarla in connessione a una determinata visione del mondo sociale e a determinati presupposti culturali» consentiva infatti a Orestano di perseguire l'obiettivo che più gli premeva, «ovvero l'esaltazione della storicità come [...] essenza autentica del giuridico»¹⁶.

La concezione della storia del diritto quale concatenazione di esperienze giuridiche (anch'essa, come più avanti tenterò di mettere in luce, evidente rimbalzo delle dottrine vichiane) ne costituiva poi una implicazione inevitabile. Rileva

giuridica, Roma, 1932; ID., *Il problema della scienza del diritto*, Roma, 1937, ora in ID., *Opere*, Milano, 1959; sui rapporti tra il 'fatto' (nel senso vichiano) e l' 'esperienza giuridica', v. A.E. CAMMARATA, *Il significato del 'fatto' nell'esperienza giuridica*, in *Ann. Univ. Macerata*, 1929, 39 ss. ora in AA.VV., *Formalismo e sapere giuridico. Studi*, Milano, 1963, 245 ss. Su Capograssi come vichiano, P. PIOVANI, *Capograssi e Vico*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 6, 1976, 193 ss.

¹⁵ Riccardo Orestano ha ricordato con dovizia di particolari i tempi e i modi del suo 'incontro' con il concetto capograssiano di 'esperienza giuridica': R. ORESTANO, *Della 'esperienza giuridica' vista da un giurista*, in ID., *Diritto - Incontri e scontri*, Bologna, 1981, 487 ss, specialm. 490.

¹⁶ P. GROSSI, *Storia*, cit., 342 s.

ancora Paolo Grossi: «Lo schema ordinante dell'esperienza giuridica è un modo per segnar confini legittimi in un divenire affollato e confuso, per insistere anche su quella dimensione sincronica della storia che è l'unica che interessa il giurista. L'esperienza giuridica non è mai, infatti, consegnata al quotidiano, ma ai tempi lunghi; proprio perché legata al costume, alla mentalità, ai valori ...»¹⁷.

2. *Scenari culturali del Settecento meridionale*

La linea didattica imperante a Napoli all'inizio del Settecento era quella dell'allora nuovo 'studio storico del diritto', secondo il metodo e l'indirizzo fissati intorno al 1650 da Francesco D'Andrea e poi supportati e sviluppati in modo fervente per l'appunto da Giambattista Vico.

Si trattava, dunque, di una tendenza assai recente: quando Vico intraprese gli studi giuridici, cioè nella seconda metà del XVII secolo, prevaleva in Italia la corrente del *mos Italicus*, caratterizzata da una impronta essenzialmente pratica dell'approccio con il diritto, che in ambito didattico era tenuto distante dal metodo dialettico e dal ragionamento¹⁸. Un pragmatismo esasperato,

¹⁷ P. GROSSI, *Storia*, cit., 343 s.

¹⁸ Rinvio a quanto esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica*, cit., I, 122 ss., 127 ss.

battista Vico il fondatore della scienza moderna della legislazione comparata. Ma Vico ha contribuito anche a fondare la scienza universalistica del diritto. Correttamente, nell'opera *Principi di una scienza nuova intorno alla comune natura delle Nazioni* (1725/1744), Vico indica nella comparazione non un fine, bensì un metodo, uno strumento da porre al servizio di un fine ambizioso: il confronto tra storie sociali e diritti particolari soccorre nella costruzione teorica del diritto universale. Soltanto attraverso la comparazione si può individuare ciò che accomuna le nazioni e i principi su cui i loro ordinamenti si reggono. L'armonizzazione è auspicabile – nel pensiero del Filosofo – per realizzare le varie forme di progresso sociale ed evitare la corruzione e il decadimento delle Nazioni, ma essa diviene possibile solo valorizzando le tradizioni giuridiche coincidenti (le «unità sostanziali»⁶⁸, nel lessico vichiano) e perciò condivisibili⁶⁹.

I valori ('le virtù', nel lessico vichiano) e i principi giuridici comuni alla maggior parte dei popoli sono quelli rispondenti alla *lex naturae*. E mai, ammonisce Vico, le leggi di uno Stato devono comprimere o sopprimere i valori radicati dei

Emérico Amari, Vico e Cuoco, in *Giornale critico della Filosofia italiana*, 3, 1970, 460 ss.

⁶⁸ G.B. VICO, *Scienza Nuova*, lib. I, sez. II, *Degli elementi, Degnità XIII*, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 499.

⁶⁹ Su questa intuizione vichiana, V. PEPE, *Saggi*, cit., 16.

umano, senza alcuna riflessione e senza prender esempio l'una dall'altra»⁶³. Conclusioni, queste, che hanno trovato sostanziale conferma nei successivi studi di etnologia giuridica, condotti tra XIX e XX secolo⁶⁴. È in questo senso che Vico ha studiato 'il fatto' nel suo 'farsi', nella sua dinamica incessante e condizionata da una serie di fattori contingenti, dunque in una prospettiva prettamente antropologica, non di necessità deterministica⁶⁵.

Siffatto metodo argomentativo fondato sulla comparazione ha poi indotto Vincenzo Cuoco⁶⁶ a riconoscere, con buon fondamento⁶⁷, in Giam-

⁶³ *Ibid.*, Degnità CV, in *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 536.

⁶⁴ V. in particolare N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano, 1992.

⁶⁵ Così G. LIMONE, *Dalla scienza comparatistica a Giambattista Vico: un itinerario di itinerari. Presentazione a V. PEPE, Saggi*, cit., 9.

⁶⁶ V. CUOCO, *La filosofia di G.B. Vico*, in ID., *Scritti Vari*, a cura di N. Cortese e F. Nicolini, Bari, 1924, I, 306 ss.

⁶⁷ Sebbene si debba già ad Aristotele l'intuizione della scientificità del diritto comparato (lo Stagirita osservava infatti che la qualità delle leggi dipendeva dal loro nesso con le costumanze dei popoli, con le condizioni geografiche ed economiche e con la natura dei governi), la fondazione di un diritto comparato in prospettiva storicistica e come disciplina strumentale viene attribuita a Vico, oltre che da Vincenzo Cuoco, anche dal costituzionalista Emerico Amari: E. AMARI, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Palermo, 1969, I, 21 ss.; v. anche P. PIOVANI,

dunque, che già sul finire del Cinquecento era gravemente degenerato, determinando uno scadimento della formazione dei pratici talmente accentuato, da proiettare nella società l'immagine di una classe forense il cui unico scopo era la soluzione delle questioni giuridiche. Così, l'attività che si svolgeva nei tribunali aveva dato esca a un tipo di cultura proverbialmente disprezzata, mentre, a fronte del decadimento dell'ambiente forense, emergevano nella considerazione e nel prestigio sociale i nuovi burocrati, potenti e partecipi della vita sociale e politica del loro tempo.

Vico mostrò precocemente la sua insofferenza per siffatta concezione del diritto. Mentre, ancora giovanetto, per assecondare il desiderio paterno seguiva le lezioni presso la scuola di giurisprudenza, gli sembrarono insopportabili le lezioni del canonista Verde, «tutte ripiene di casi della pratica più minuta dell'uno e dell'altro foro de' quali il giovinetto non vedeva i principi, siccome quello che della metafisica aveva già cominciato a formare la mente universale e ragionare di particolari per assiomi o sien massime»¹⁹. Così, dopo avere seguito tali insegnamenti per due mesi, reputando lo stile didattico di Verde senz'altro utile per la formazione di tecnici interessati alle prassi forensi, ma troppo povero dei

¹⁹ G.B. VICO, *Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo (1723-1731)*, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, 2° ed., Milano, 1999, tomo I, 8 s.

contenuti e della riflessione critica di cui invece avrebbe necessitato il vero giurista, abbandonò i corsi: «disse al padre che esso non voleva andarvi più ad imparare, perché dal Verde esso sentiva di nulla apprendere [...], sulle lezioni del Verde esso non faceva altro che esercitar la memoria»²⁰.

Il padre, benché meravigliato, lo assecondò, consentendo che il figliolo, anziché seguire lezioni, si preparasse su testi scritti da giuristi colti. Tra questi, suscitavano l'interesse di Vico l'opera di Vulteio e le *Istituzioni canoniche* di Errigo Canisio. Nel leggere i loro libri, «egli sentiva un sommo piacere in due cose: una in riflettere nelle somme delle leggi²¹ dagli acuti interpreti astratti in massime generali di giusto i particolari motivi dell'equità ch'avevano i giureconsulti e gl'imperatori avvertiti per la giustizia delle cause: la qual cosa l'affezionò agl'interpreti antichi²² che poi avvertì e giudicò essere i filosofi dell'equità naturale; l'altra in osservare con quanta diligenza i giureconsulti medesimi esaminavano le parole delle leggi, de' decreti del senato e degli editti de' pretori che interpretano; la qual cosa il conciliò agl'interpreti eruditi²³, che poi avvertì ed estimò essere puri storici del diritto civile romano»²⁴. Queste letture

²⁰ *Ibid.*, 9.

²¹ *Scil.*: '*legum summae*', ovvero glosse e commenti ai Digesti giustinianeî.

²² *Scil.*: Glossatori e Commentatori.

²³ *Scil.*: Alciato e i suoi allievi.

²⁴ *Ibid.*, 10.

tura (che Vico⁶¹ definisce «i massimi sensi e i costumi eterni ed universali»).

La comparazione giuridica, secondo il Filosofo napoletano, consente di scoprire concetti e comandi uniformi nelle leggi dei popoli più diversi, il che dimostra l'esistenza di qualcosa di più alto e di più potente della volontà umana nella edificazione delle sue istituzioni. E questo qualcosa, per Vico, è da vedersi nella 'ragion naturale', e segnatamente nel «diritto natural delle genti» e nel valore dell'equità: «Il vero delle leggi è un certo lume e splendore di che ne illumina la ragion naturale; onde spesso i giureconsulti usano dire '*verum est*' per '*aequum est*'»⁶².

Ma – e questo è il punto – la *lex naturae* non è rappresentata da Vico come un imperativo trascendente cui l'uomo *si deve* adeguare, bensì come il frutto e l'evidenza delle più positive esperienze sociali comuni (cioè quelle che hanno dato i risultati migliori in termini di 'progresso sociale'), compiute dai vari popoli nel loro percorso di incivilimento. Ecco perché fatti sociali appaganti, volontà umana, pensiero giuridico e diritto naturale si trovano in buona misura a corrispondere anche tra Paesi del tutto sconosciuti tra loro: «Il diritto natural delle genti è uscito coi costumi delle nazioni, tra loro conformi in un senso comune

⁶¹ *Scienza Nuova*, lib. I, sez. III, *De' principi*, in *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 540 ss.,

⁶² *Scienza nuova*, lib. I, sez. II *Degli elementi*, Dignità CXIII, in *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 539.

e processo storico. Ma egli studia l'uomo e la natura non come 'fatto' nella sua pura 'ecceità' (*res haec sunt*), bensì nel suo 'farsi', ovvero nella sua dinamica, condizionata da numerosi fattori esterni: il clima, la natura del suolo, le guerre, il commercio etc.

Per argomentare la propria tesi, il Filosofo napoletano si serve dello strumento della comparazione (adottato pure da Grozio), ponendo a confronto la storia sociale e giuridica dei popoli antichi. Attraverso l'esame dei tratti strutturali ed evolutivi di una miriade di 'fatti' (vicende dell'antichità) disparati, Vico conclude che il diritto delle Nazioni nasce 'dai' popoli e 'nei' popoli: il diritto naturale vi si sviluppa parallelamente, senza che i popoli sappiano alcunché gli uni degli altri⁵⁹ e senza che alcuni di essi assurgano a modelli di altri. Tra gli esempi adottati in ordine a principi e istituti comuni o addirittura uniformi presso varie genti, figurano i rituali religiosi, il concetto di cittadinanza⁶⁰, i riti del matrimonio e della sepol-

⁵⁹ G.B. VICO, *Scienza Nuova*, lib. I, sez. II, *Degli elementi, Dignità XIII*, in ID., *Opere*, a cura di A Battistini, cit., tomo I, 500.

⁶⁰ Su cui ampiamente G. FRANCIOSI, *La storia della famiglia da Vico a Engels*, in *Annali dell'Istituto Suor Orsola Benincasa*, 1997-1998, 235 ss.; ID., *Cittadinanza e formazioni minori in G.B. Vico*, Napoli, 1999, 38 ss.; G. LIMONE, *La cittadinanza e le formazioni minori in Giambattista Vico. Per una lettura dell'interpretazione di Gennaro Franciosi*, Vatolla-Salerno, 2002, 9 ss.

avevano segnato con chiarezza la strada di Giambattista. L'incondizionato rifiuto di uno studio del diritto piegato esclusivamente alle esigenze della vita pratica dei tribunali portò in seguito Vico ad avvicinarsi alla nuova sperimentazione didattica allora nascente nel Regno di Napoli.

Una svolta rispetto agli assetti pregressi veniva infatti suggerita proprio in quegli anni da Francesco d'Andrea²⁵. Si trattava di un giovane di brillante intelligenza, che aveva seguito a Napoli gli studi legali (all'epoca dominati, come si è accennato, dai metodi del *mos Italicus*), addottorandosi nel 1641, a soli diciassette anni. La sua carriera fu rapida e remunerativa: divenne, tra l'altro, Avvocato primario del Regno di Napoli. Non va dimenticato che proprio verso la metà del Seicento l'avvocatura napoletana stava raggiungendo livelli eccelsi, dando l'avvio ad una giurisprudenza colta. Ma gli interessi di D'Andrea si spingevano ben oltre: egli divenne infatti un indiscusso, eclettico protagonista del rinnovamento culturale del Seicento napoletano e non a caso i suoi biografi

²⁵ Sulla vita e il pensiero di F. d'Andrea, v. F. D'ANDREA, *Avvertimenti ai nipoti*, pubbl. a cura di N. CORTESE, *I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento. Francesco d'Andrea*, Napoli, 1923; B. DE GIOVANNI, *Filosofia e diritto in Francesco d'Andrea. Contributo alla storia del previchismo*, Milano, 1958; A. MAZZACANE, voce *Francesco d'Andrea*, in *Enc. Treccani. Dizionario biografico degli italiani*, 32, 1986; S. CAPONE, *Francesco d'Andrea e il rinnovamento culturale del Seicento*, in *Capitana*, 34, n.s. 5, 1997, 51-79.

lo qualificano sì giurista, ma anche filosofo e politico.

Sulla scorta delle sue convinzioni, nell'ambito della didattica Francesco D'Andrea volle contribuire alla modernizzazione dell'insegnamento del diritto secondo le linee-guida segnate dal movimento del *mos Gallicus*, eleggendo a suoi dichiarati modelli culturali l'umanista Cuiacio e il giusnaturalista Grozio. Con orgoglio, rivendicava il merito di avere fatto conoscere al foro napoletano «il nome di Cuiacio e degli altri eruditi», nonché «l'uso di disputare gli articoli secondo i veri principi della giurisprudenza»²⁶. Contro il dogmatismo, che partoriva trattazioni descrittive della norma giuridica, d'Andrea – così come tutta la corrente degli 'Investiganti' – proponeva il metodo sperimentale, l'indagine storica, il riferimento allo *ius naturae* e allo *ius gentium*. Egli intrecciò con sapienza l'interpretazione filologica del diritto (punto di forza del *mos Gallicus*) con la filosofia e con l'attenta analisi del passato, reintroducendo finalmente l'erudizione negli studi giuridici e riconsegnando alla classe forense le perdute capacità di partecipazione alla vita sociale cittadina e alla coscienza politica: questo il merito riconosciutogli anche da Giannone²⁷.

²⁶ F. D'ANDREA, *Avvertimenti*, cit., 118.

²⁷ P. GIANNONE, *Apologia della istoria civile del Regno di Napoli*, parte III, in *Opere postume di Pietro Giannone*, II, Milano, 1824, 133 s.

4. *Il giusnaturalismo vichiano*

La verità, il *verum*, è dunque nel fatto. È con l'opera *De antiquissima Italorum sapientia*, che il Filosofo napoletano comincia a mettere a frutto la sua straordinaria erudizione. Innanzitutto, egli osserva che presso i Latini *verum* e *factum* erano vocaboli usati scambievolmente, convertendosi l'uno nell'altro («*Latinis 'verum' et 'factum' reciprocantur, seu, ut scholarum vulgus loquitur, convertuntur*»). Di qui – continua l'Autore – è dato supporre che gli antichi sapienti concordassero nella convinzione che il vero è il fatto stesso (*verum est ipsum factum*). Vico enuncia così l'assioma della coincidenza di *verum* e *factum*, che pone a fondamento della 'nuova scienza'⁵⁸.

È dunque dallo studio della natura dell'uomo e dei 'fatti' – i fatti agiti dall'uomo – che Vico ricava i principi della morale e del diritto. Un diritto che non proviene dall'alto, da una *lex naturae*, ma nasce dal basso, in quanto nasce dall'uomo e dai fatti che l'uomo fa. La storia e il diritto sono entrambi prodotti dall'uomo, che traduce in 'fatti' i suoi pensieri e le sue aspirazioni. Dunque, nel concepire una teoria evolutiva della storia, Vico istituisce un nesso strettissimo tra diritto naturale

⁵⁸ Ulteriori elementi in S. OTTO, *Die transzendentalphilosophische Relevanz des Axioms 'verum et factum convertuntur'*, in *Philosophisches Jahrbuch*, 84, 1977, 32 ss.; v. anche E. VOEGELIN, *La 'scienza nuova' nella storia del pensiero politico*, tr. it. di G. Zanetti, Napoli, 1996, 43 ss.; M. D'ORTA, *Breve nota su Vico*, cit., 102.

nella 'carnalità del fatto'⁵⁵, convinto che la ricerca della verità dovesse partire dall'evidenza e dall'esperienza delle cose (fatti, *res*).

Il razionalismo di Cartesio inaridiva la creatività umana. Per contro, al Filosofo napoletano non pareva tanto importante il 'pensiero' in quanto tale, quanto piuttosto il percorso attraverso cui il pensiero si forma: per Vico la mente è un processo attivo, che medita ed elabora esperimenti. E quanto al 'fatto' (*'res'*), «l'importante non è di osservare il fatto, ma di esaminare come il fatto si fa. Il vero non è nella sua immobilità, ma nel suo divenire, nel suo farsi»⁵⁶.

Non si trattava di una prospettiva limitata e limitante, tutt'altro. Dal 1710 Vico mosse con impegno intenso verso la ricerca dei più vasti orizzonti rappresentati dal *verum*; e il *verum*, secondo Vico, non si poteva trovare se non dentro la realtà concreta, il *factum*. Il vero e il fatto si convertono l'uno nell'altro e coincidono (*verum et factum reciprocantur seu convertuntur*)⁵⁷. Anche se non la verità (l'«assoluto»), ma soltanto il 'verosimile' è accessibile alla conoscenza umana.

⁵⁵ Faccio qui mia una efficace espressione, cara a Paolo Grossi.

⁵⁶ F. DE SANCTIS, *Storia della letteratura italiana*, cit., II, cap. XIX, § 5, 287 s.

⁵⁷ V. *infra*, § 4.

Siffatta riformulazione del metodo didattico napoletano deve molto anche alla sinergia istituitasi tra d'Andrea e Vico.

3. *La formazione di Vico, tra scientismo e storicismo*

Vico ha dato lustro alla cultura italiana, e segnatamente meridionale, in quanto filosofo²⁸ o, forse più correttamente, 'filosofo della storia'; per altro verso, come giurista non raggiunse i risultati sperati.

Nato a Napoli nel 1668 come terz'ultimo degli otto figli di un modesto libraio, Giambattista studiò grammatica nella sua città natale, entrando a dodici anni nel collegio gesuita 'a Gesù vecchio'. Sempre presso tale collegio, egli seguì le lezioni del filosofo scotista Giuseppe Ricci, ma ne rimase deluso e prese a studiare per proprio conto la metafisica del gesuita Francisco Suárez, esponente di spicco della Seconda Scolastica. Il padre lo voleva giurista, perciò Giambattista, nonostante la sua netta predisposizione per gli studi filosofici, prese (senza alcun entusiasmo, come ho già accennato) lezioni private da Francesco Verde e fu anche iscritto alla Facoltà giuridica

²⁸ B. CROCE, *La filosofia di G.B. Vico*, cit.; G. GENTILE, *Studi Vichiani*, Messina, 1915, rist. Firenze, 1969; N. BALONI, *Introduzione a Giambattista Vico*, Milano, 1961.

napoletana, di cui non seguì mai i corsi²⁹. Si laureò *in utroque iure* tra il 1693 e il 1694, non si sa se a Napoli o a Salerno. Piegatosi ad accettare il lavoro di precettore per sbarcare il lunario, cominciò a partecipare intensamente a quel movimento di idee che si andava sviluppando attorno a figure come Tommaso Cornelio, Leonardo di Capua, Francesco d'Andrea. Il denominatore comune a costoro era costituito dalla lotta contro la cultura scolastica e dalla fede nel potenziamento dell'erudizione storica.

Fu appunto in questa prospettiva che Vico riprese gli studi giuridici, approfondendo il pensiero dei grandi giuristi umanisti francesi e olandesi; tra questi, ebbe particolare predilezione per Grozio³⁰. Ispirandosi alla sua opera *De jure belli ac pacis libri tres*, Vico scrisse e pubblicò nel 1720 la *Sinopsi del diritto universale*. Ciononostante, perse il concorso a una Cattedra di Diritto romano, della quale avrebbe avuto bisogno per provvedere al sostentamento della sua famiglia³¹. Dovette accontentarsi della più modesta – e meno remunerativa – Cattedra universitaria di Eloquenza e Retorica, che mantenne dal 1699 fino alla morte. Si

²⁹ G. VICO, *Vita*, cit., in *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 8 s.; v. anche G. NICOLINI, *La giovinezza di Giambattista Vico*, Bari, 1932, 32. Sulla predilezione di Vico per i profili storici e teorici del diritto, M. D'ORTA, *Breve nota su Vico*, cit., 97 s.

³⁰ G.B. VICO, *Vita*, cit., 44.

³¹ *Ibid.*, 49 ss.

'pensiero puro'⁵⁰, o forse più precisamente un 'pensiero vuoto', privato, depurato da ogni dipendenza dal fatto (la *res*). In quanto ascetico e puritano, benché ateo⁵¹, Cartesio mirava a purgare la mente dai sensi – che reputava illusori e ingannevoli – e per conseguenza rinunciava volutamente all'approccio immediato con la realtà ('*res sunt*'), riducendo la conoscenza alla ragione geometrica e la certezza alla evidenza e alla dimostrazione⁵². Vico, al contrario⁵³, nello sforzo di 'umanizzare' la ragione, opponeva all'astratta *ratio* della filosofia cartesiana quella 'umana' operante nella storia, ovvero la storia degli esseri ragionevoli nell'incontro con i loro simili⁵⁴. In questo percorso conoscitivo, Vico si immergeva totalmente

⁵⁰ Ampia trattazione in A. ROSSI, *Possibilità dell'io. Il cogito di Descartes e un dibattito contemporaneo*, Milano, 2006.

⁵¹ Discussione in C. DE LIGUORI, *L'ateo smascherato. Teologia, filosofia e fisica di Cartesio nella 'Difesa della terza lettera apologetica' dell'Aletino (1705)*, in *Giornale di filosofia. Filosofia italiana* (www.filosofiaitaliana.it).

⁵² *Amplius*, M.E. SCRIBANO, *Da Descartes a Spinoza. Percorsi della teologia razionale nel Seicento*, Milano, 1988.

⁵³ G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, cap. V; *De antiquissima Italorum sapientia*, cap. IV. In lett., sull'adesione vichiana al metodo geometrico, pur con l'esplicita confutazione delle idee di Cartesio, M. AGRIMI, *Note sulle polemiche antifrancesi di Vico*, in *Studi filosofici*, 18, 1995, 248 ss.

⁵⁴ Così. F. LOMONACO, *Introduzione a G. GRAVINA, Originum juris civilis libri tres* (vol. I) rist. an., Napoli, 2004, XXVI s.

canoni, come vedremo, ben diversi rispetto a quelli da usarsi per le scienze naturali ed esatte⁴⁸.

Concorse poi un altro aspetto nel diversificare fortemente le reazioni di Vico e di Cartesio al principio di autorità. Con Cartesio l'indagine risultava puntata sul soggetto osservatore, su colui che conosce, o meglio sull'atto stesso del pensare, sul pensiero in atto (*cogito ergo sum*)⁴⁹. Il Filosofo francese individuava una 'mente senza corpo', un

⁴⁸ Vico, nell'autobiografia (*Vita*, cit., 16-23, 29) e altrove, prese esplicitamente le distanze da alcuni aspetti del *mos geometricus* cartesiano, ma ciò non toglie che egli ne fece parzialmente uso. Sulla scia della letteratura anglosassone novecentesca, STEPHAN OTTO (*Sulla ricostruzione trascendentale della filosofia di Vico*, tr. it. di G. Cacciatore, G. Cantillo, M. Pierri, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 11, 1981, 33 ss.) attribuisce all'assioma vichiano '*verum-factum*' una vera e propria funzione scientifica fondante contro la dicotomia scolastica di scientismo cartesiano e 'storicismo' umanistico; in questa prospettiva, l'A. attribuisce a Vico una sintesi di *mos geometricus* e metodo topico-inventivo; v. sul punto le considerazioni di F. LOMONACO, *Il 'Bollettino del Centro di Studi Vichiani': temi, problemi e prospettive (1971-2000)*, in AA.VV., *La cultura filosofica italiana attraverso le Riviste (1945-2000)*, a cura di P. di Giovanni, Milano, 2006, 328 ss., specialm. 352. Enfatizza a mio avviso eccessivamente il valore e la portata delle riserve espresse da Vico sul metodo cartesiano P. ZAMBELLI, *Dalla paura alla parola ... Idee rinascimentali e lucreziane in Vico*, in AA.VV., *Vico und die Zeichen*, cit., III, 119 ss.

⁴⁹ V. soprattutto E. GARIN, *Vita e opere di Cartesio*, Roma-Bari, 1984.

dedicò allora agli studi di eloquenza, retorica e filosofia, sulla cui base edificò la sua scienza dell'accadere storico³².

La storicità del diritto implicava, secondo D'Andrea e Vico, la necessità di inculcare negli studenti le tecniche di interpretazione storica del diritto, da insegnarsi in relazione alla vita e all'anima di chi quel diritto aveva formato, e soprattutto sulla base dei bisogni politici, economici e intellettuali ('interessi') del territorio di riferimento. Non si deve dimenticare che in quegli anni, il diritto, con la sua storia, era assimilato al diritto – e alla storia – della politica locale; e il diritto stesso, nel suo complesso, si era trasformato in statalismo regionale.

Questo genere di formazione fece sì che Vico non divenisse un giurista-romanista di professione, né un cultore estremamente tecnico del diritto dell'antica Roma. Egli fu e rimase un filosofo, impegnato nello studio del complesso movimento evolutivo dei fatti storici, ivi incluso il fenomeno giuridico.

Nella sua articolata ricostruzione del processo di incivilimento, Vico si è soffermato in modo prevalente sulla storia di Roma, di cui era innegabilmente ottimo conoscitore. Ma dal momento

³² V. soprattutto, oltre all'autobiografia vichiana (G.B. VICO, *Vita*, cit., 5 ss.), M. DONZELLI, *Natura e 'humanitas' nel giovane Vico*, Napoli, 1970; G. GARZYA, *Autografi vichiani inediti*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 9, 1979, 119 ss.

che la storia di Roma è soprattutto la storia del suo diritto, l'attenzione di Vico non poteva non incentrarsi nel diritto romano. Egli afferma nella prima edizione della *Scienza nuova*: «Se avessimo la storia delle antiche leggi dei popoli, avremmo la storia dei fatti antichi delle nazioni»³³.

Ne consegue che anche il diritto romano, così come ogni 'fatto', per Vico deve essere studiato storicamente, cioè geneticamente, e inoltre quale prodotto inerente non all'individuo, bensì all'intera società del tempo e alla sua cultura. Date tali premesse, nello studio del diritto romano Vico utilizza alcuni criteri da lui applicati alla ricerca storica in generale, tra cui quello, già sopra menzionato, della valutazione del fatto. È questo – la valutazione del fatto – uno dei canoni fondamentali per la sua scienza³⁴. Merita perciò particolare attenzione la circostanza che esso sia assai strettamente collegato con il tramonto del principio di autorità, fenomeno in cui rivestì un ruolo non certo primario (spettante piuttosto al pensiero di Descartes), ma neppure trascurabile, l'operato della Scuola culta. I suoi influssi sul pensiero vichiano risultano infatti notevoli anche sotto tale profilo.

Negli anni in cui Vico lavorava sulla ricostruzione dei moti evolutivi, cioè negli anni a partire

³³ G.B. VICO, *Principi di una scienza nuova (1725)*, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo II, 1083 (*Scoperta de' veri elementi della storia*).

³⁴ V. *infra*, §§ 6 e 8.

che il pensiero del filosofo francese avesse anticipato Vico, nella reazione al principio di autorità. Fu René Descartes a rompere con la tradizione, inaugurando il metodo geometrico, in cui l'unico 'criterio di verità' era dato dall'analisi e dall'evidenza⁴⁴. Ma il matematico francese ritenne preclusa alla storia l'applicazione di questo metodo⁴⁵, con ciò dando l'avvio alle polemiche, mai più sopite, circa la dubbia scientificità delle scienze umane e sociali, tra cui la storia e il diritto⁴⁶.

Una delle intuizioni propriamente vichiane fu appunto l'estensione alla storia – e quindi al diritto – del metodo geometrico cartesiano⁴⁷, sebbene, nel porre i criteri per una logica specifica della conoscenza storica *more geometrico*, Vico indicasse

E. MERLOTTI, *Descartes e Vico*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, 366, 1969, 363 ss.

⁴⁴ W. SHEA, *The Magic of Numbers and Motion. The Scientific Career of René Descartes*, Nantucket, 1991; P. ROSSI, *La nascita*, cit., 149 ss.

⁴⁵ Dettagli in C. BORGHERO, *La certezza e la storia. Cartesianoesimo, pirronismo e conoscenza storica*, Milano, 1983.

⁴⁶ Rinvio, a tale riguardo, su quanto già esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, *Hard sciences-soft sciences: una dicotomia da oscurare*, in *Legal roots*, 1, 2012, 217 ss.

⁴⁷ Vico è al riguardo esplicito: G.B. VICO, *Vita*, cit., 16-18; sul dibattito napoletano in ordine alle dottrine cartesiane, v. C. CANTILLO, *Appunti di lettura del cartesiano napoletano tra '600 e '700*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 24-25, 1994-1995, 183 ss.

poletano, sebbene sorretto da una fede profonda⁴¹, assegnava alla religione – e alla sua autorità – soprattutto il compito di guidare l'uomo verso il percorso dell'incivilimento. Per il resto, egli si appellava piuttosto alla forza della ragione individuale, allo studio diretto della natura, alla fisica, alle scienze positive, alla precisione della matematica, e in particolare al nuovo metodo geometrico, che applicava anche alla storia⁴².

In questa estensione del metodo geometrico alle scienze storiche e sociali (tra cui il diritto) risiede una delle principali differenze tra il pensiero di Vico e quello di Descartes⁴³. Non vi è dubbio

⁴¹ *Amplius infra*, § 9.

⁴² Tale opzione metodologica risalta soprattutto in G.B. VICO, *La scienza nuova* (1744), lib. I, sez. IV, *Del metodo*, in *Opere*, a cura di A Battistini, cit., tomo I, 550-552; per una riflessione critica sui profili segnalati nel testo, A. BATTISTINI, *Introduzione a G.B. VICO, Opere*, II voll., 2° ed., Milano, 1999, XI ss., specialm. XVI ss., XXVI ss.; per la differenza tra il metodo cartesiano e il metodo vichiano, T. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, Milano, 1985, 340 ss.; L. GELDSETZER, *Il metodo di studi di Vico e la giurisprudenza tedesca*, in AA.VV., *Vico in Italia e in Germania. Letture e prospettive*, Atti del Convegno, marzo 1990, a cura di G. Cacciatore e G. Cantillo, Napoli, 1993, 369 ss.; S. OTTO, *Sprachzeichen, geometrischen Zeichen, Metaphysik. Vicos neue Wissenschaft des Anfänglichen*, in AA.VV., *Vico und die Zeichen*, Tübingen, 1995, I, 3 ss.

⁴³ Cfr. G. DE SANTILLANA, *Vico e Descartes*, in *Osiris*, 9, 1950, 565 ss.; A. BANFI, *Galilée, Descartes et Vico*, in *Descartes. Cahiers du Royamont, Philosophie*, II, Paris, 1957, 376 ss.;

dal 1710, lo studio storico del diritto romano era già da tempo in auge in Francia e in Italia presso la Scuola culta e gli Umanisti, spinti soprattutto da esigenze di analisi filologica (e quindi storica) del testo. I Culti non riconoscevano affatto 'l'autorità' del *Corpus Iuris Civilis*. Al contrario, essi, sulle orme di Hotman, vedevano nella compilazione giustiniana soprattutto i *facinora Triboniani*, ossia i 'delitti' e le atrocità commesse dai compilatori bizantini nella loro opera di alterazione degli originari testi giurisprudenziali classici, ai fini dell'adeguamento al diritto vigente nel VI sec. d.C.³⁵.

Vico si dimostrò ben consapevole dei limiti del *mos Gallicus*, che non sopperiva in alcun modo ai gravi problemi di incertezza del diritto propri del secolo XVIII: i Culti – leggiamo nel *de nostri temporis studiorum ratione* – «più che darci leggi adatte alle nostre condizioni politiche, hanno ricostruito il diritto quale era storicamente al tempo dei romani»³⁶. Ciononostante, l'illustre napoletano trasse dalla lezione dei Culti non pochi spunti, tra cui appunto la tendenza alla valutazione critica dei testi.

Ma a forgiare il metodo vichiano intervennero sollecitazioni ben più radicali. Anche a prescindere dallo specifico atteggiamento di avversione dei

³⁵ *Amplius*, L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica*, cit., I, 130 ss., 152 s., con bibl.

³⁶ G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, cap. XI (*De iurisprudencia*), in ID., *Opere*, a cura di A Battistini, cit., 187.

Culti nei confronti del *Corpus Iuris Civilis*, l'intero contesto culturale in cui si inseriva il pensiero filosofico di Giambattista Vico³⁷ era ormai quello della contestazione del principio di autorità. Quest'ultimo aveva dominato la società romana e altomedioevale, specie da quando la Chiesa si era rivelata ostile nei confronti della logica aristotelica; la dottrina dello Stagirita, almeno fino alla rinnovata riflessione operata nel sec. XIII da Tommaso D'Aquino³⁸ (1225-1274), era apparsa inconciliabile con il principio di obbedienza e con i dogmi della religione. In ambito specificamente giuridico, l'uomo romano e medioevale si erano piegati di fronte all'*auctoritas* delle fonti di produzione del diritto – rappresentate a partire dal VI sec. d.C. dalla compilazione giustiniana – e al fondamento metafisico del diritto, individuato nella *lex naturae* (*ius naturale*).

³⁷ Cfr. soprattutto P. PIOVANI, *Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza e la 'Scienza nuova'*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche in Napoli*, 70, 1959, 77 ss.; N. BADALONI, *Introduzione a G.B. Vico*, cit.; ID., *Vico nell'ambito della filosofia europea*, in AA.VV., *Omaggio a Vico*, Napoli, 1968, 235 ss.

³⁸ Sul recupero di Aristotele da parte dell'Aquinate, F. VIOLA, *Tommaso tra i contemporanei. La presenza delle dottrine tomiste nella filosofia pratica contemporanea*, in AA.VV., *La libertà del bene*, a cura di C. Vigna, Milano, 1998, 229 ss., 242 ss. Per la riabilitazione della logica aristotelica da parte della Chiesa, J. BONCOEUR, H. THOUÉMENT, *Le idee dell'economia*, I, tr. it., Bari, 1997, 31 ss.

La svolta determinante verso un nuovo approccio di taglio critico fu costituita dalla 'riabilitazione' delle dottrine aristoteliche da parte della Chiesa, sulle orme del pensiero tomista, anche se soltanto Hans Kelsen spazzò via gli ultimi residui del principio di autorità – di tipo autocratico ed autoreferenziale –, in tutte le sue variegate declinazioni (e anche dalla sfera giuridica), affermando incompatibile con la democrazia³⁹.

Non era stato facile sradicare un atteggiamento che vantava una così lunga tradizione, pure nel settore giuridico. Nell'antica Roma la 'verità' del diritto si era identificata prima con la volontà degli dei, poi con il parere del collegio pontificale (reso secondo criteri rigorosamente segreti) e ancora, in progresso di tempo, con l'*auctoritas* dei giureconsulti e del *princeps*, infine con la volontà imperiale ispirata dalla mente divina; nel Medioevo l'autorità nel campo del diritto era stata rappresentata dal *Corpus Iuris Civilis*, dal diritto canonico e dal diritto naturale⁴⁰.

Giambattista Vico fu uno dei primi filosofi ad opporre un netto rifiuto all'accoglimento passivo dell'astrazione, dell'esoterismo, del sovrannaturale, della fede acriticamente vissuta. Il filosofo na-

³⁹ H. KELSEN, *La democrazia*, tr. it., Bologna, 1998, 226 ss.; v. anche *Il pensiero democratico*, a cura di S. Verde e S. Veca, 168 ss.; puntualizzazioni in F. MANCUSO, *Le 'verità' del diritto. Pluralismo dei valori e legittimità*, Torino, 2013, 184 ss.

⁴⁰ Spunti in P. ROSSI, *La nascita della scienza moderna in Europa*, 6° ed. Roma-Bari, 2009, 17 ss., 24 ss., 47 ss.

Nessuno più di Vico ha sviluppato una insistenza così ossessiva sulle origini e sulla natura dei fatti umani: la scienza è conoscenza della genesi, asserisce il Filosofo nella *Scienza nuova*. La natura del fatto, il suo tratto strutturale, è il suo stesso originarsi e divenire: «La natura delle cose altro non è che il nascimento di esse in certi tempi e con certe guise»⁸⁷.

Attraverso lo studio puntuale della storia antica Vico mira a comprendere le dinamiche (che qualifica come 'elementi' e 'principi') del processo di incivilimento umano. Egli insiste perciò sul continuo processo metamorfico che ha trasformato il 'nulla' dei bestioni primitivi violenti e aggressivi, privi di storia e di coscienza, in 'umanità civile'⁸⁸; e, per comprenderne i meccanismi, si immerge nell'analisi critica di tutte le esperienze concrete (fatti storici e fatti di normazione) di cui è fitto questo processo evolutivo.

Ma la storia dei fatti, intesi nella loro totalità e complessità, viene ulteriormente indagata dal Filosofo napoletano, nel suo progredire, con una

di Vico e le loro conseguenze secolari, in AA.VV., *Omaggio a Vico*, cit., 75 ss.; N. BADALONI, *Ideality and Factuality in Vico's Thought*, in AA.VV., *Giambattista Vico. An International Symposium*, Baltimore, 1969, 391 ss.

⁸⁷ G.B. VICO, *Scienza nuova*, lib. I, sex. II, *Degli elementi*, Dignità XIV, in ID, *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 500.

⁸⁸ Sul punto, A. MOMIGLIANO, *Roman 'bestioni' and Roman 'eroi' in Vico's Scienza Nuova*, in *History and Theory*, 5, 1966, 3 ss.;

attenzione specifica e meticolosa per i nessi causali che legano i fatti tra di loro, e dunque per le logiche che governano il moto incessante, le dinamiche dei fatti. È pertanto costante l'impegno di Vico anche nella ricerca del nesso di causalità che intreccia avvenimenti e fatti storici con i mutamenti dell'ordine giuridico⁸⁹.

La lettura delle opere vichiane, specie del *De uno universi juris principio et fine uno* e della *Scienza nuova*, evidenzia come lo studio dei 'fatti' sociali e giuridici e della loro storia sia impostato *more geometrico*⁹⁰. Causalità, continuità, sistema, comparazione e valutazione sono i paradigmi e gli strumenti peculiari dell'analisi condotta da Vico. Alcuni di essi sembrano a prima vista tra di loro incompatibili, eppure trovano sempre il loro momento di sintesi⁹¹. Vico non ha mai negato o ridimensionato l'entropia della realtà ('ecceità'). Al

⁸⁹ V. soprattutto E. BETTI, *I principi di Scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell'interpretazione storica*, in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale*, I, 1957, 48 ss.; I. BERLIN, *Sulla teoria di Vico circa la conoscenza storica*, in *Lettere italiane*, 17, 1965, 420 ss.; ID., *Appendice sulla teoria di Vico circa la conoscenza storica*, in AA.VV., *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, a cura di V. Branca, Firenze, 1967, I, 357 ss.

⁹⁰ Lo dichiara del resto espressamente G.B. VICO, *Vita*, cit., 18, dove il filosofo riporta il giudizio di Giovanni Clerico, secondo cui *Il diritto universale* risultava «esser tessuto con uno stretto metodo matematico».

⁹¹ Cfr. F. CARUSO, *La metodologia storica in G.B. Vico*, Palermo, 1950; F. AMERIO, *Sulla vichiana dialettica della storia*, in AA. VV., *Omaggio a Vico*, cit., 115 ss.

Il monito dell'insigne Napoletano a non ripetere gli errori del passato suona oggi forse un po' ingenuo, data l'acquisita percezione della irripetibilità delle medesime contingenze storiche; ma esso svolge pur sempre una sua ben apprezzabile funzione sotto altri aspetti, tra cui vi è senz'altro il richiamo dell'uomo alla necessità di una visione finalistica della vita, orientata da canoni e principi (moralì, sociali e giudici) storicamente sperimentati. Il che equivale ad evitare la caduta nel nichilismo.

(continua)

LAURA SOLIDORO

Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano
Università degli Studi di Salerno
E-mail: Isolidor@unisa.it

del 'fatto' che manca totalmente in Foscolo¹⁴⁶. I fatti – per Vico – se attentamente valutati finiscono per interagire con i 'principi', con le 'virtù', con i valori del giusto e dell'equo. È appunto il richiamo costante da un lato al libero arbitrio dell'uomo, dall'altro lato a principi, virtù e valori¹⁴⁷ progressivamente maturati dai popoli, che consente al Filosofo di prendere le distanze da una deleteria visione totalizzante del 'fatto'.

L'indagine storica di Vico e la sua dottrina del 'fatto' hanno perciò edificato una *filosofia attiva*, caratterizzata da un obiettivo preciso ed enunciato a chiare lettere dal Filosofo: quello di mettere in guardia gli uomini dal rischio di una involuzione sociale e civile, sempre possibile anche nelle fasi di incivilimento più elevato.

¹⁴⁶ Confusamente afferma Foscolo (*ibid.*, 168): «mi rassegnano ai fatti benché discordino da' miei desideri, e cerco di giovarmi dell'esperienza continua che essi mi porgono, conformandole le mie opinioni, e dirigendo col suo lume tra tante tenebre il corso della mia vita». L'esperienza storica ha dunque per Foscolo una valenza meramente individuale, nel percorso esistenziale del singolo, risultando insufficiente persino a soccorrere l'ignoranza della verità, ritenuta condizione insuperabile del genere umano.

¹⁴⁷ Non affronto qui la *vexata quaestio* (molto sentita in Germania, assai meno in Italia) della differenza concettuale tra 'valori' e 'principi', in quanto non strettamente pertinente ai temi qui in oggetto. Sul piano del giuspositivismo, mi limito a rilevare che la nostra Costituzione fa riferimento a 'principi' e non a 'valori'.

tempo stesso, però, per il Filosofo napoletano nessun dato storico ('fatto') è dotato di 'autonomia', ma trova la sua ragion d'essere nei legami metonimici con tutti gli altri fatti. È in questo senso che Vico insiste sul 'sistema'. I fatti e le connesse verità nascono *more geometrico* le une dalle altre, inanellandosi fino a formare una catena.

Un esempio tipico di questo modo di procedere lo si trova al capo LVII del libro II della prima edizione (1725) della *Scienza nuova (Scoperta de' veri elementi della storia)*: «... dalla natura degli uomini uscendo i loro costumi, da' governi le leggi, dalle leggi gli abiti civili, dagli abiti civili i fatti costanti pubblici delle nazioni, e, con una certa arte critica, come quella de' giureconsulti, alla certezza delle leggi riconducendosi i fatti d'incerta o dubbia ragione»⁹².

Attraverso l'osservazione ragionata del complesso movimento evolutivo dei fatti e del loro concatenarsi causale, il percorso dei 'fatti' si compone in una continuità assoluta e completa, dove le cesure non mancano (l'analisi vichiana è al riguardo metodologicamente corretta), ma trovano la loro ragion d'essere nei fatti che le hanno precedute e determinate.

Al Filosofo napoletano non fa difetto l'onestà intellettuale di arrestare la composizione del suo 'disegno' là dove i dati scarseggiano. E allora, al

⁹² G.B. VICO, *Principi di una scienza nuova (1725)*, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo II, 1083.

fine di integrare le lacune della conoscenza e di spiegare 'fatti' di difficile interpretazione, come già si è accennato, Vico propone e sperimenta il metodo (presente in Grozio, ma all'epoca tutt'altro che usuale) della comparazione tra le diverse civiltà antiche.

L'uso congiunto di tali canoni di lettura delle vicende storiche consente a Vico di pervenire alla 'valutazione' dei fatti. È infatti la puntuale ricerca del nesso causale sussistente tra i fatti (integrata e corroborata all'occorrenza con la comparazione) ad indurre Vico a non arrestarsi alla mera descrizione degli eventi, ma a valutarli. Con questo fondamentale passaggio Vico pone, sperimenta e insegna i 'criteri valutativi' della storia: il 'fatto' non può essere compreso se non attraverso la sua valutazione, cioè attraverso l'inserimento dell'evento analizzato in un 'sistema di valori'. Il senso storico diventa con Vico attività valutativa, che si sostanzia con la individuazione del valore teleologico sotteso al 'fatto', fatto-accadimento storico e fatto normativo.

Le istituzioni giuridiche, pertanto, vengono analizzate da Vico con lo stesso metodo. Vico ci ha insegnato che il senso storico del giurista è tutto nella sua attività valutativa degli accadimenti⁹³. Con riguardo al 'fatto' inteso alla stregua di 'fatto normativo' o 'diritto', il senso storico richiesto al

⁹³ Sulla centralità di questo profilo nel metodo vichiano insisteva già Giovanni Baviera: v. *infra*, § 8.

delle genti; non lo so: non ho parlato che di ciò, che ho veduto»¹⁴³.

Questo quadro così parziale e limitato dell'analisi del 'fatto' (inteso come storia dell'umanità e delle sue regole giuridiche) genera in Foscolo, come bene – a mio avviso – ha avvertito Irti¹⁴⁴, un senso di 'impotenza storica totalizzante': «Ma io adorando la sapienza e la onnipotenza di Dio e senza giudicarla, né esaminare il meglio, o peggio delle cause del mondo, né interpretare i suoi fini, mi rassegno ai fatti benché discordino da' miei desideri»¹⁴⁵. Il nichilismo nietzschiano, inteso come svalutazione e svuotamento dei valori umanistici tradizionali (il buono, il giusto, il vero), trova nel discorso foscoliano una significativa anticipazione.

In definitiva, gli esiti finali delle analisi di Vico e di Foscolo divergono radicalmente. Sebbene Vico avesse osservato gli stessi dati considerati da Foscolo in ordine all'origine storica delle popolazioni italiche e degli altre civiltà antiche, egli li aveva 'valutati' ben diversamente, assegnando all'esperienza del fatto una funzione propositiva: tra le varie esperienze storiche, l'uomo estrapola ed eleva a modello quelle che hanno favorito il processo di incivilimento delle Nazioni. È appunto il valore pedagogico della valutazione storica

¹⁴³ *Ibid.*, 167.

¹⁴⁴ *Storicismo*, cit., 153.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 168.

naturalmente conosciuta da ogni uomo, ma da pochi pratici di governo non può tendere che alla sola conservazione del popolo governato. Or la conservazione di un popolo non può conseguirsi senza mantener[gli] le forze contro le usurpazioni di un altro. Dunque il giusto non emana se non dalla ragione di stato»¹⁴¹, dunque dalla forza-*vis*.

Anche nel prosieguo del suo discorso, Foscolo si impegna nello 'smontare' analiticamente il valore delle virtù e dei principi vichiani, insieme al loro ruolo salvifico per l'umanità e per la 'salvezza delle nazioni'. L'analisi storica condotta dal Poeta identifica costantemente i concetti di 'giusto' e di 'giustizia' con la forza e la ragione di Stato. Per l'uomo non resta allora, quale unico punto di riferimento, che la sua Patria e la ragion di Stato, in cui soltanto risiedono 'giustizia' ed 'equità' determinate dalla forza-*vis*. Nella difesa della propria Nazione si esaurisce il fine per cui l'uomo deve vivere e impegnarsi¹⁴². L'imbarazzo per la negazione totale dei valori tradizionali (che Vico vedeva emergere nel *convincimento* dell'uomo, quale esito della selezione e della valutazione critica delle esperienze pregresse) emerge nelle parti finali dell'Orazione, ma questo 'ripensamento' non si spinge oltre una cauta professione di agnosticism: «Non nego, però, che si sieno principj certi ed eterni di diritto naturale, di diritto divino, e

¹⁴¹ U. FOSCOLO, *Sull'origine*, cit., in N. IRTI, *Diritto*, cit., 159.

¹⁴² *Ibid.*, 170.

giurista consiste nella capacità di individuare i bisogni concreti e dunque il valore teleologico sottesi a ogni norma o istituto giuridico. Perché appunto nella valutazione dell'elemento teleologico che costituisce il costante *a priori* di ogni norma o istituto risiede il carattere differenziale tra la 'conoscenza storica' e la 'conoscenza dogmatica' di una norma, di un principio, di un istituto giuridico. La dogmatica è descrizione, rappresentazione intuitiva della norma considerata in un particolare momento, dunque nella sua fissità, come diritto vigente e in funzione della sua applicazione concreta. Il dogma, in quanto tale, è incompatibile con un giudizio di valutazione.

7. *Evoluzione, causalità, concatenazione: i pilastri della nuova storia*

Circa la qualità della conoscenza tecnica del diritto romano da parte di Vico, molto si è discusso. Al Filosofo napoletano è stato da più parti rimproverato di non essere esattissimo nella descrizione dei fatti storici: molte citazioni risultano inesatte i riferimenti bibliografici imprecisi, le ipotesi troppo ardite, se non proprio fantasiose⁹⁴. Tuttavia, come già sottolineato da Pietro Bonfante all'inizio del Novecento e in seguito ulterior-

⁹⁴ V. per es. G. GIARRIZZO, *Vico*, cit., 102 s. e *passim*.

mente argomentato da Giuliano Crifò⁹⁵, Vico risulta senz'altro un buon conoscitore della storia di Roma e soprattutto del suo ordinamento giuridico.

Possiamo quindi affermare che sebbene il suo modo di studiare non rispondesse in pieno ai rigorosi canoni dell'erudizione settecentesca allora imperante, Vico conosceva in modo sufficientemente approfondito le fonti – giuridiche e letterarie – romane.

Ma soprattutto Vico sapeva 'fare storia' e farla con piglio geniale e innovativo⁹⁶; e ciò grazie a due intuizioni metodologiche tra loro interdipendenti: la messa a fuoco della concatenazione dei fatti all'interno di un percorso storico organico e la ricerca dei nessi di causalità tra i fatti.

Fu sulla base di queste premesse di metodo che il Filosofo napoletano attaccò la 'storia tradizionale' delle antiche popolazioni italiche e dei Romani in particolare. La rilettura sistematica e comparata delle fonti (specie quelle letterarie, ma senza alcuna sottovalutazione dei testi giuridici)

⁹⁵ G. CRIFÒ, *Sull'uso vichiano della giurisprudenza romana*, in *Studi C. Sanfilippo*, VII, Milano, 1987, 231 ss.; ID., *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, in *'Sodalitas'. Scritti A. Guarino*, V, Napoli, 1984, 2061 ss., specialm. 2069 s.; sulla stessa linea di pensiero M. D'ORTA, *Breve nota su Vico*, cit., 102 e nt. 13.

⁹⁶ Osserva G. CRIFÒ, *Ulpiano e Vico*, cit., 2070: «l'interpretazione vichiana ha talvolta anticipato valutazioni che solo di recente sono divenute correnti».

leggi, dacché le leggi senza la protezione della forza sono nullex¹³⁸.

Fallito il tentativo di trovare traccia di 'equità' nella storia politica dei popoli, Foscolo muove la sua ricerca in un'altra direzione, per compiere una ulteriore verifica: «questa *civilis aequitas* ch'io mi contentava di limitare alle singole nazioni la trovai dai giurisperiti coronata regina del mondo¹³⁹. Ma anche in tale ambito Foscolo non rinviene elementi soddisfacenti, perché la *civilis aequitas*, tanto celebrata dai Romani dell'età repubblicana, è identificata dai giureconsulti nella 'ragione di Stato'. A tale proposito Foscolo cita per esplicito e testualmente la lezione vichiana sull'accostamento tra 'equità civile' e 'ragion di Stato'¹⁴⁰, a sua volta ricalcata sul pensiero di Ulpiano: la *civilis aequitas* «non è naturalmente conosciuta da ogni uomo, ma da' pochi pratici di governo che sappiano vedere ciò, che appartiene alla conservazione del genere umano». La chiosa foscoliana al rilievo del Filosofo napoletano è severa: «questa sentenza mi fe' nuovamente considerare quanto le sublimi contemplazioni confondendo le verità di fatto con la visione metafisica spargano semi fecondissimi di illusioni, di paradossi, e di sette. Perché [...] la ragione di stato, che non è

¹³⁸ *Ibid.*, 159.

¹³⁹ *Ibid.*, 159.

¹⁴⁰ G.B. VICO, *Scienza nuova*, lib. I, sez. II *Degli elementi*, Dignità CX, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 538.

Foscolo dimentica, o per meglio dire rifiuta, il costante richiamo operato da Vico alla funzione sociale della religiosità, alle virtù, alle nozioni di 'giusto' di *ius naturale*, di *aequitas*, quali fattori di incivilimento umano¹³⁶. «Ma cos'è la giustizia? e come conoscerne l'essenza vera e perpetua in tanta diversità di apparenze? La via più breve erano le definizioni. Ma o fosse ch'io non intendessi, o che altri non si spiegasse, non mi fu dato mai di distinguere la giustizia in tante definizioni delle parole diritto e dovere. Tornai dunque a' fatti. E perché niun popolo e per fortuna e per valore e per scienza avea dato al mondo norme più universali e più celebrate di giustizia quanto il Romano, ricorsi a' suoi fasti»¹³⁷. E come fondamento della civiltà romana Foscolo, che qui ancora una volta ricalca la costruzione vichiana, vede ovunque una efferata violenza (ricorda l'uccisione di Remo, il sangue versato per le conquiste degli altri popoli e nelle guerre civili) e poi, in un irragionevole contrasto, il «celebrarsi la *civilis aequitas* de' romani. Conchiusi dunque che la giustizia la quale comincia appena ad essere visibile agli uomini deriva dalla forza. Dunque sulla terra senza forza non v'è giustizia; e se una città non avesse forza contro le usurpazioni esterne ed interne, non sarebbe giusta, perché non avrebbe

¹³⁶ U. FOSCOLO, *Sull'origine*, cit., in N. IRTI, *Diritto*, cit., 158 s.

¹³⁷ *Ibid.*, 159.

attinenti alla storia romana arcaica consentì a Vico di concentrarsi sui profili giuridici privatistici e pubblicistici, con un metodo che più tardi avrebbe ispirato, in Italia, le poderose ricerche di Ettore Pais (1856-1939). La rilettura attenta delle contrastanti versioni rese da Dionigi di Alicarnasso (60 a.C.- 7 a.C.) e Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) in ordine alla formazione e ai contenuti delle Leggi delle XII Tavole indusse Vico a concludere che quel 'fatto normativo' era stato il risultato dell'aspra lotta economica ingaggiata dalla plebe nei confronti del patriziato, per conquistare il possesso delle terre. In questa prospettiva, le XII Tavole avrebbero rappresentato la prima 'legge agraria'⁹⁷. Si profilava ancora una volta chiaramente, in questa ricostruzione, la convinzione vichiana che i moventi perenni del diritto fossero da individuarsi nella 'necessità' e nella 'utilità'. Con ciò il filosofo di Napoli anticipava il pensiero antiformalista di Jhering e la c.d. Giurisprudenza degli interessi⁹⁸.

⁹⁷ G.B. VICO, *Scienza nuova*, lib. I, sez. II, *Degli elementi*, Dignità LXXXIII, in ID., *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., 524; ID., *D'intorno alla legge delle XII tavole venute fuori in Roma*, in *Scritti inediti di G.B. Vico tratti da un autografo dell'Autore*, a cura di G. del Giudice, Napoli, 1862, 15 ss.

⁹⁸ Rinvio a quanto esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica*, cit., II, 194 ss.

8. *Gravina e Vico, due diversi metodi a confronto*

Proprio in questo porre l'accento su 'utilità' e 'necessità' umane come ragioni dell'evoluzione giuridica, abbandonando il dogmatismo allora imperante, risiede una ulteriore e determinante novità del modo vichiano di 'fare storia'. Ed è sotto questo profilo che il pensiero di Vico svetta, rispetto ai pur pregevoli itinerari conoscitivi degli storici del diritto che gli furono coevi, nella tempe culturale del Meridione d'Italia.

Gian Vincenzo Gravina, un giurista, letterato, storico e filosofo cosentino, contemporaneo di Vico e celebre a quei tempi⁹⁹ (anche per essere stato uno dei fondatori dell'Accademia dell'Arcadia)¹⁰⁰, aveva pubblicato tra il 1704 e il 1708 la prima esposizione sistematica in lingua italiana

⁹⁹ Gravina nacque a Roggiano nel 1664 e morì a Cosenza nel 1718.

¹⁰⁰ Su Gravina, la sua ideologia e la sua opera, C. GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano, 1962; A. QUONDAM, *Cultura e ideologia di G.V. Gravina*, Milano, 1968; C. SAN MAURO, *Gian Vincenzo Gravina e il 'De Romano Imperio liber secundus'*, Napoli, 2004; EAD., *Gianvincenzo Gravina giurista e politico. Con un'appendice di scritti inediti*, Milano, 2006. In partic. sui rapporti del pensiero di Gravina (e di Vico) con la 'filosofia della luce' (illuminazione divina della mente), cfr. N. BADALONI, *I Luminosi*, in ID., *Introduzione a Vico*, Milano, 1961, 277 ss.; A. QUONDAM, *Filosofia della luce e luminosi nelle Egloghe di Gravina*, Napoli, 1970.

fatto piacciavi di udire alcune parole da me»¹³⁵. Tale esperienza del fatto è per Foscolo l'esperienza storica, il suo divenire nel tempo (il 'fatto nel suo farsi' vichiano, appunto). Perciò la 'giustizia', immagine illusoria creata dalla fantasia dell'uomo, non si può valutare se non con l'esperienza dei 'fatti', che poi sono la 'storia' dell'uomo. Foscolo nega pertanto l'esistenza di una giustizia universale innata nell'uomo, considerandola piuttosto un 'prodotto sociale' che soltanto i rapporti solidali tra gli uomini potrebbero realizzare, nell'ambito di una convivenza pacifica ed equilibrata.

A questo punto, il pensiero di Foscolo prende una piega più marcatamente nichilista: recuperando una constatazione di Vico – ma senza citarla –, Foscolo sottolinea come il motore della storia umana (origine ed evoluzione dell'uomo) sia la forza, una forza da intendersi con l'ampia semantica del vocabolo latino *vis*, dunque una forza bruta e violenta che ha prodotto repressioni politiche, eccidi, riduzione degli uomini in schiavitù, ruberie e altre disonestà. A Foscolo l'uomo appare dunque privo di ideali, in balia della sua stessa forza-*vis*, incapace e impossibilitato a dare un senso al proprio percorso di vita, condannato a restare chiuso nell'accaduto ('ecceità del fatto').

¹³⁵ U. FOSCOLO, *Sull'origine*, cit., in N. IRTI, *Diritto*, cit., 157.

l'orazione *Sull'origine e i limiti della giustizia*, pronunciata da Ugo Foscolo nel giugno 1809 a Pavia, a conclusione del suo soggiorno pavese e più precisamente in occasione della cerimonia solenne di conferimento delle lauree in legge¹³⁴.

Sin dalle prime battute, Foscolo dichiara di non credere nella possibilità di pervenire alla 'verità' assoluta del diritto e ai contenuti del valore della 'giustizia'; perciò si attiene – sulle orme di Vico – all'unico dato indiscutibile, ovvero la certezza del fatto, che poi consiste nella esperienza del fatto (torna qui il '*verum est ipsum factum*' di Vico): «Su la verità del diritto, benché incomprendibile a me, io mi rimetto a voi: dell'esperienza del

¹³⁴ U. FOSCOLO, *Sull'origine e i limiti della giustizia. Orazione per laurea in legge*, in ID., *Orazioni e lezioni pavesi*, a cura di A. Campana, Roma, 2009, 237 ss., ora anche in N. IRTI, *Diritto*, cit., 156 ss. (da cui cito). Per un esame comparato tra il pensiero di Vico e quello di Foscolo, G. CAMBON, *Vico e Foscolo*, in *Forum Italicum*, 12.4, 1978, 498 ss.; G. MAZZACURATI, *Retaggi vichiani nella filosofia e nella storiografia del Foscolo*, in *Atti del Convegno foscoliano*, a cura di M. Santoro, Napoli, 1980, 1980 42 ss.; qualche spunto anche in M. LORÉ, *Letteratura e formazione in Ugo Foscolo*, Rende (CS), 2012. Vede solo accenti di «ironica protesta d'un poeta e sognatore» V. CIAN, *Ugo Foscolo all'Università di Pavia*, in ID., *Scritti minori*, I, Torino, 1936, 255; non si sofferma sui profili 'nichilisti' dell'orazione foscoliana, ma sottolinea il nesso tra Vico e il pensiero foscoliano, D. MANTOVANI, *Foscolo professore a Pavia. Esortazione alla Storia dell'Università* (consultabile on line), specialm. 11 ss.

del diritto romano, dal titolo *Originum iuris civilis libri tres*¹⁰¹.

Non è facile definire con precisione il metodo e gli orientamenti del pensiero di Gravina: egli fu al tempo stesso cartesiano, seguace della Scuola culta (conoscitore attento specie di Alciato e Cuiacio) e cultore dichiarato del diritto naturale. Sotto l'influsso delle dottrine di Grozio e dell'Umanesimo giuridico, il giurista cosentino aveva composto un trattato che senza dubbio evidenziava una buona conoscenza nozionistica e tecnica del diritto romano, tanto da procurargli una vasta notorietà in ambito europeo. Ma l'approfondita conoscenza della materia non era certo l'unico pregio dell'opera del Giurista di Cosenza. Il successo del suo trattato fu dovuto soprattutto alla capacità di innervare il dato giuridico nel tessuto costituito dall'erudizione storica, secondo un metodo allora nuovo, che – come sopra si è illustrato – andava caratterizzando l'ambiente culturale napoletano già dalla metà del Seicento¹⁰². Ha efficacemente osservato Fabrizio Lomonaco a proposito delle *Orationes* di Gravina: «è nelle complicate movenze del nesso *scientia-sapientia-iurisprudentia* che le *orationes* graviniane

¹⁰¹ Lipsiae, 1704-1708, ed. def. 1713; rist. an., Napoli, 2004, a cura di F. Lomonaco.

¹⁰² Rinvio, sul punto, alle osservazioni svolte in L. SOLIDORO MARUOTTI, *'Napoletanità' e diritto*, cit., § 3.

appaiono profondamente legate alle esperienze della cultura meridionale settecentesca»¹⁰³.

Per il diritto, l'Autore cosentino nutrive un interesse in prevalenza storico-nozionistico e filosofico; difatti la sua esposizione non pare risentire della dogmatica tardo-bartolista. Ma se la storia rivestiva un ruolo senz'altro primario nella ricostruzione graviniana del diritto antico, per altro verso non si può fare a meno di notare come nelle pagine degli *Originum iuris civilis libri tres*, accanto all'erudizione storica, si avverta una 'palpabile tensione filosofica', volta alla difesa dei valori culturali, morali e religiosi della civiltà¹⁰⁴. In questo, è ancora una volta evidente il peso della formazione napoletana di fine Seicento, che di lì a poco avrebbe accomunato Vico a Gravina.

Tra i profili più originali del contributo di Gravina vi è senza dubbio la critica rivolta ai giurnaturalisti – critica fatta propria anche da Vico – di avere dato inizio alla descrizione ed allo studio della condizione umana dal momento in cui l'uomo aveva già fatto ingresso nello 'stato razionale', ignorando del tutto la 'prima fase poetica', dove invece – secondo il giurista cosentino, che in ciò fu poi seguito da Vico – doveva essere ricercato il primitivo 'pensiero umano', immedia-

¹⁰³ F. LOMONACO, *Le 'Orationes' di G. Gravina: scienza sapienza e diritto*, Napoli, 1997, 11.

¹⁰⁴ Così F. CRISPINI, *Gianvincenzo Gravina. Idea cristiana e 'ragione civile'*, in ID., *Idee e forme di pensiero. Brevi saggi di storiografia filosofica*, Bari, 2003, 19 ss., specialm. 27 ss.

ste le conclusioni di Vico. Se non si riflette adeguatamente su questo punto, si rischia di giungere a conclusioni aberranti.

10. *La caduta nel nichilismo: un rischio da evitare*

Tutte le trattazioni storiche di stampo sistematico, in cui lo svolgersi degli eventi sia collocato all'interno di una griglia evolutiva intessuta di nessi di causalità e concatenazioni, portano con sé il rischio di inoculare nel lettore il 'veleno del fatalismo'. Perciò non è esente da questo pericolo neppure la lettura della ricostruzione vichiana, se intesa in modo troppo parziale. La caduta nel nichilismo – un nichilismo storico e giuridico – è un 'errore' in cui è occasionalmente incorso, per esempio, Ugo Foscolo.

Nel suo recente saggio sul '*Diritto senza verità*'¹³², Natalino Irti è ritornato sul tema del nichilismo giuridico foscoliano¹³³, di cui io qui vorrei sottolineare un profilo non affrontato da Irti, cioè quello della derivazione dell'atteggiamento foscoliano da una interpretazione *in malam partem* della ricostruzione vichiana.

Il testo in cui si riscontra una eco interessante, ma fortemente deviata, delle dottrine vichiane è

¹³² N. IRTI, *Diritto senza verità*, Roma-Bari, 2011.

¹³³ *Storicismo e nichilismo giuridico in un'orazione di Ugo Foscolo*, in N. IRTI, *Diritto*, cit., 146 ss.

cristiano»¹²⁹: una conclusione a mio parere condizionale, a condizione di non sottovalutare il peso determinante conferito da Vico al sentimento religioso per il percorso del progresso dei popoli e per il mantenimento dei traguardi raggiunti¹³⁰.

Nello studio delle origini delle popolazioni italiche e specie laziali, Vico, constatando i 'fatti', insiste sul ruolo determinante della forza bruta, espressa non solo dai 'bestioni' primordiali, ma anche su tutte le forme di coercizione violenta esercitate nei più disparati contesti politici e istituzionali¹³¹: le società si formano e si modellano in ragione dei rapporti di forza (*vis*), ma, vuole dimostrare Vico, il progresso dell'uomo è dovuto ai valori religiosi, morali, politici e giuridici, legati alla divina provvidenza, alla divina giustizia e a quello *ius naturale philosophicum* di cui si è accennato in precedenza.

In definitiva: nel suo plurimillenario cammino l'uomo non è rimasto chiuso, imprigionato nei 'fatti', ma li ha cambiati in modo migliorativo grazie alle virtù e ai valori espressi dalla nozione di 'giusto' e dallo *ius naturale (philosophicum)*. Que-

¹²⁹ K. LÖWITH, *Significato e fine della storia*, Milano, 1979, 158; più in generale, sulla religiosità di Vico, 151 ss.

¹³⁰ Cfr. N. BADALONI, *L'idealismo, il cattolicesimo e G.B. Vico*, in *Società*, 5, 1949, 278 ss.

¹³¹ Specie nel *De uno universi iuris principio et fine uno* (G.B. VICO, *Opere giuridiche. Il diritto universale*, cit.). In lett., sul tema della violenza in Vico, R. CAPORALI, *Heroes gentium. Sapienza e politica in Vico*, Bologna, 1992.

tamente intraducibile in termini di 'razionalità'¹⁰⁵. Il passaggio dallo stato selvaggio alla vita sociale occupa infatti spazi notevoli nelle opere di entrambi gli Autori.

Un altro tratto comune a Gravina e Vico è stato individuato nella centralità dell' 'ordine', nei percorsi conoscitivi ed espositivi. Per Gravina, così come per Vico, la conoscenza va perseguita *more geometrico*, seguendo un ordine che è al tempo stesso l'*ordo rerum* (*ordo* spinoziano) ed anche quell'ordine con cui la mente deve necessariamente disporre i dati, per raggiungere il 'vero'. Gravina, nel suo *Discorso sopra l'Endimione*, afferma che «la cognizione del vero congiunta con il sano giudizio non sorge tanto dal numero e dalla varietà delle idee, quanto dall'intelligibile sito e ordinamento di esse»¹⁰⁶.

Sussistono dunque collegamenti molto stretti tra il pensiero di Vico e quello di Gravina nell'ambito degli studi storico-giuridici. Data l'identità del loro contesto culturale, era del resto inevitabile una coincidenza di principi ispiratori e di oggetti di indagine¹⁰⁷. Più precisamente, evi-

¹⁰⁵ M.G. PIA, *Gravina e Vico: la poesia 'sub specie temporis et imaginationis' secondo la 'metaphisica mentis' spinoziana*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 26-27, 1996-1997, 55 ss.

¹⁰⁶ G.V. GRAVINA, *Discorso sopra l'Endimione*, in ID., *Scritti critici e teorici*, a cura di A. Quondam, Bari, 1973, 52.

¹⁰⁷ Lo sottolinea F. CRISPINI, *Gianvincenzo Gravina*, cit., 21; ampia trattazione in N. BADALONI, *Introduzione a G.B. Vico*, cit.

denti sono gli influssi di Gravina sulle opere giovanili di Vico: non va dimenticato che l'opuscolo graviniano *Specimen prisca juris* apparve nel 1696 e che il primo libro delle *Origines iuris civilis*, intitolato *De ortu et progressu juris civilis*, fu stampato nel 1701¹⁰⁸.

Per altro verso, le strade dei due Autori ci appaiono divergenti, persino nella concezione stessa della funzione della scienza storica. Gravina riteneva che la *scientia humanitatis* dovesse assicurare l'*animi tranquillitas*, secondo quel nesso inscindibile che già Cicerone aveva instaurato tra *honestas* ed *utilitas*; alla *recta ratio iuris*, insomma, si assegnava il compito di reggere la 'ragione universale della tranquillità pubblica'. Vico, invece, nel fondare la 'storia' come 'scienza della vita', sceglieva di indagare senza alcuna remora anche sui fatti più inquietanti, empî e scellerati, descrivendo il percorso compiuto dall'uomo verso la civiltà e il progresso come un tragitto dinamico, mutevole e agitato da *incommoda, affectiones, anfractuosa vitae*; né nascondeva al lettore i rischi sempre presenti di una involuzione, che segnasse il ritorno alla barbarie, per sventare la quale si rendeva necessario un costante adeguamento degli assetti sociali e dell'ordine giuridico ai valori dell'equità e dello *ius naturae*. In questa diversa prospettiva, la storicità

¹⁰⁸ Sul punto, v. soprattutto N. BADALONI, *La storia della cultura*, in AA. VV., *Storia d'Italia*, Torino, 1973, III, 758 (rist., Milano, 1985).

za del genere umano, ritrovati per questa nuova scienza dell'umanità, sopra i quali si guida la storia universale delle nazioni, che ne narra i loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini»¹²⁶.

Colpisce, nella costruzione vichiana, il ruolo centrale assegnato alla religiosità, che non resta isolato nella dimensione metafisica, ma trasportato nei fatti umani dalla 'volontà' e dal 'libero arbitrio' degli uomini, i quali trasformano la provvidenza divina in teologia civile¹²⁷, così traducendo nel giusto 'laico' la giustizia divina. Lo sforzo di elevazione dell'essere umano dallo stato bruto è dunque una risultante della sinergia tra divina provvidenza e volontà umana. Ed è nella 'provvidenza ordinatrice' che il Filosofo coglie l'origine del diritto naturale, della *lex naturae*.

La 'cognizione di Dio', in Vico, «non ha a che fare con sublimi idee metafisiche, con la rivelazione del vero e neanche con concetti chiari e distinti di giustizia, di amore. Alla sua base c'è soprattutto il timore, la frenetica paura»¹²⁸ dell'uomo disperato. Questa particolare concezione della religiosità come 'esigenza' della società civile ha indotto Löwith a definire Vico un «semi-

¹²⁶ G.B. VICO, *Scienza nuova* (1725), libro II, capo LVI, in *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo II, 1083.

¹²⁷ *Amplius*, sul punto, B. DE GIOVANNI, *La teologia civile di G.B. Vico*, in *Il Centauro*, 2, 1981, 13.

¹²⁸ M. PROSPERO, *Vico, defensor Ecclesiae?*, in *Rivista della Scuola Superiore di Economia e Finanze*, 7.2, 2010.

denza divina»¹²¹, la quale «ha per consigliera la sapienza infinita» e «per sua ministra l'onnipotenza»¹²². Questa è indispensabile perché «gli uomini per lunga età non poteron esser capaci del vero e della ragione, ch'è 'l fondante della giustizia interna, della quale si soddisfano gl'intelletti [...] talché [...] questa Scienza vien ad esser una filosofia dell'autorità, ch'è 'l fonte della 'giustizia esterna' che dicono i morali teologi»¹²³. È di questa autorità, precisa Vico, che deve tenere conto il diritto naturale delle genti, secondo cui vanno disciplinate le utilità della vita sociale¹²⁴.

Istruttiva, secondo Vico, risulta al riguardo la dottrina dei giureconsulti romani, i quali «stabilirono i loro principi del giusto sopra il certo dell'autorità del gener umano, non sopra l'autorità degli addottrinati»¹²⁵. Vengono così esplicitate dal Filosofo napoletano la sua contrarietà allo *ius naturale iurisconsultorum* e per contro la sua propensione per lo *ius naturale iurisconsultorum*, intriso di *aequitas naturalis*. Questi concetti, ben sviluppati nel 1744, erano presenti a Vico sin dall'inizio delle sue ricerche. Già nella prima edizione della *Scienza nuova* (1725), il Filosofo osservava che «i veri elementi della storia sembrano essere questi principi di morale, politica, diritto e giurispruden-

¹²¹ In *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 547 s.

¹²² *Ibid.*, 549.

¹²³ *Ibid.*, 552 s.

¹²⁴ *Ibid.*, 551.

¹²⁵ *Ibid.*, 553.

del diritto si prospettava in Vico come un «sistema delle utilità»¹⁰⁹, in cui l'uomo era chiamato a congiungere *pietas* e *sapientia*.

Gravina, si è detto, aveva una buona conoscenza dei dati storici. Eppure, il giurista cosentino non sapeva 'fare vera storia': gli mancava il genio di Vico. Nella pur pregevole opera di Gravina si realizza un interessante incontro dei motivi giusnaturalistici con la nuova tendenza di un diritto storicizzato, che mette in luce la natura dei fatti e le modalità del loro concreto divenire¹¹⁰. Ciononostante, l'impegno di Gravina resta rivolto alla «sola notizia de' fatti»¹¹¹, e la mera conoscenza del fatto-diritto non edifica una vera e propria 'scienza' dei comportamenti dei popoli e delle Nazioni, come viceversa riesce a fare Vico.

Giovanni Baviera¹¹² ha efficacemente sintetizzato le differenze fondamentali nel metodo dei due Autori. L'opera di Gravina è descrittiva, illu-

¹⁰⁹ F. TESSITORE, *Presentazione di G.V. GRAVINA, Originum juris civilis libri tres* (vol. I), rist. an. a cura di F. Lomonaco, cit., VIII (il corsivo è dell'A.).

¹¹⁰ F. LOMONACO, *Introduzione*, cit., XXVI s.

¹¹¹ G.V. GRAVINA, *Originum*, cit., II, cap. XXI (tomo I), 229.

¹¹² G. BAVIERA, *G.B. Vico e la storia*, cit., 120 ss.; sull'atteggiamento di Baviera nei confronti dell'idea vichiana della storicità del diritto e sul confronto tra Vico e Gravina, v. ora M. NARDOZZA, *Il problema della storia dei giuristi romani nella romanistica italiana tra Ottocento e Novecento*, Relazione presentata al Convegno *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi. Montepulciano, 14-17 giugno 2011*, 19 (estr.).

stra i fatti normativi alla luce delle fonti, ma senza mai evidenziare la concatenazione causale degli eventi e dunque senza 'valutarli'. Il filosofo napoletano, invece, nel ricercare il nesso causale tra i fatti storici e i fatti di normazione, li 'valuta'. In Vico, il giudizio teleologico di valutazione della norma rappresenta il fatto normativo quale mezzo tecnico diretto a raggiungere obiettivi determinati e suggerito da idee ed interessi umani concreti, espressi da ben individuati gruppi sociali o politici; idee ed interessi di cui Vico dimostra la variabilità e la concreta variazione nel corso del tempo.

Baviera¹¹³ ha addotto alcune esemplificazioni, effettivamente illuminanti, del diverso stile (l'uno 'descrittivo', l'altro 'valutativo') del filosofo di Napoli rispetto ad altri Autori a lui immediatamente precedenti. Eccone una. Prima di Vico, la responsabilità dell'erede romano *ultra vires hereditarias* veniva 'descritta' in origine illimitata, poi variamente ristretta, così come l'antica libertà di legare. Vico¹¹⁴ invece sceglie l'approccio della fattualità dinamica, fornendo un resoconto ben diverso del medesimo fatto normativo: il testamento aveva in origine funzione sociale e contenuto non esclusivamente patrimoniale, a causa del carattere di organismo 'politico' della *familia* romana, configurandosi la patria potestà come un

¹¹³ G.B. Vico e la storia, cit., 118 ss., 125 s.

¹¹⁴ Nella *Scienza nuova*, V.

salvezza delle famiglie; venuto a vita civile, ama la sua salvezza con la salvezza delle città; distesi gli imperi sopra più popoli, ama la sua salvezza con la salvezza delle nazioni; unite le nazioni in guerre, paci, alleanze, commerci, ama la sua salvezza con la salvezza di tutto il genere umano: l'uomo in tutte queste circostanze ama principalmente l'utilità propria. Adunque non da altri che dalla provvidenza divina deve esser tenuto dentro tali ordini a celebrare con giustizia la familiare, la civile, e finalmente l'umana società; per gli quali ordini, non potendo l'uomo conseguire ciò che vuole, almeno voglia conseguire ciò che dee all'utilità: ch'è quel che dicesi 'giusto'. Onde quella che regola tutto il giusto degli uomini è la giustizia divina, la quale ci è ministrata dalla divina provvidenza per conservare l'umana società»¹¹⁹.

La progressione vichiana è chiara: il sentimento religioso, una volta affiorato negli uomini, li conduce al controllo delle passioni; la divina provvidenza illumina gli uomini con la giustizia divina e comunica all'uomo la nozione del 'giusto'¹²⁰. Affinché si inizi il percorso di incivilimento verso la salvezza delle Nazioni, è però necessario che la primigenia cognizione di Dio si evolva verso una «teologia civile ragionata della provvi-

¹¹⁹ *Ibid.*, 548.

¹²⁰ *Amplius*, N. BADALONI, *Il problema della grazia e della provvidenza nella filosofia di G.B. Vico*, in *Società*, 2.7-8, 1946, 667 ss.

immani»¹¹⁷. Tale cognizione, continua Vico, nasce dalla disperazione dell'uomo «di tutti i soccorsi della natura» e dal conseguente suo desiderio di salvezza: «ma cosa superiore alla natura è Iddio, e questo è il lume ch'Iddio ha sparso sopra tutti gli uomini».

Il sentimento di religiosità ha innanzitutto la funzione di trasformare «le forti spinte di violentissime passioni, ch'è il pensare da bestie», in «passioni umane». E da ciò deve nascere «il conato, il quale è proprio dell'umana volontà, di tenere in freno i moti impressi alla mente dal corpo, per o affatto acquetargli, ch'è dell'uomo sapiente, o almeno dar loro altra direzione ad usi migliori, ch'è dell'uomo civile. Questo infrenar il moto de' corpi certamente egli è un effetto della libertà dell'umano arbitrio, e sì della libera volontà, la quale è domicilio e stanza di tutte le virtù e, tralle altre, della giustizia, da cui informata la volontà è 'il subbietto di tutto il giusto e di tutti i diritti che sono dettati dal giusto»¹¹⁸. Religiosità, volontà (libero arbitrio), senso del giusto, sono i primi elementi motori del tragitto verso la civiltà.

Nella descrizione del processo di incivilimento umano è dato vedere un'altra esemplificazione delle 'concatenazioni' vichiane: «l'uomo nello stato bestiale ama solamente la sua salvezza; presa moglie e fatti i figliuoli, ama la sua salvezza con la

¹¹⁷ In *Opere*, a cura di A. Battistini, cit., tomo I, 547.

¹¹⁸ *Ibid.*, 547.

'monarchico imperio privato'. Perciò l'*hereditas* incarnava la 'signoria del despota'. Siamo qui di fronte ad una delle tante 'anticipazioni' vichiane: una intuizione, questa della natura 'politica' della famiglia romana, il cui contenuto ha aperto un intero filone storiografico successivo, di cui l'esponente di maggiore spicco è stato Pietro Bonfante (1864-1932)¹¹⁵. E la fecondità del genia-

¹¹⁵ L'inclinazione di Bonfante per le idee di Vico era già manifesta nel 1903, data della pubblicazione della *Storia del diritto romano*; seguirono poi P. BONFANTE, *L'origine dell'hereditas' dalla successione sovrana e le critiche al concetto*, Milano, 1905; ID., *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, in *Rivista italiana delle Scienze Giuridiche*, 55, 1915, ora in ID., *Scritti giuridici varii*, I, *Famiglia e successioni*, rist. Roma, 2007, 39 ss. Sottolineano il vichismo di Bonfante, il quale riconosceva al filosofo napoletano una buona conoscenza del fenomeno giuridico nei suoi profili tecnici, oltre alla capacità di cogliere i meccanismi evolutivi della società umana: E. BETTI, *Prefazione* alla 2° rist. della 4° ed. di P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I, Milano, 1958, VII ss.; ID., *Ancora in difesa della congettura del Bonfante sulla 'famiglia' romano arcaica*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris*, 18, 1952, 241 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *A cent'anni dalle 'res mancipi' di Pietro Bonfante*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico* 17, 1988, 111 ss., 128 ss., specialm. 152 ss.; G. FRANCIOSI, *La storia della famiglia*, cit.; ID., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, 6° ed., 1999; ID., *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino, 2003, 7; O. SACCHI, *Una finestra sulla storia della famiglia. A proposito della 'lectio magistralis' di Gennaro Franciosi 'L'origine dei gruppi familiari nell'antica Roma'*, in *Diritto@storia*, 4, 2005.

le spunto vichiano conferma la capacità del filosofo napoletano di 'fare storia'.

Ancora un esempio proposto da Baviera: si 'descrive', ma non si 'fa storia', quando si afferma (quasi) correttamente che l'antica proprietà romana in origine era illimitata e soltanto in progresso di tempo subì restrizioni e vincoli di vario genere. Ben diversamente Vico, il quale pone l'accento, piuttosto che sui dati, sul carattere di 'sovranità territoriale' (in corrispondenza con il parallelismo *pater gentis – rex*) rivestito nell'età arcaica dalla proprietà immobiliare privata, carattere che perse con la disgregazione del sistema gentilizio ad opera degli etruschi e con la contestuale nascita della *civitas*, al cui interno la proprietà fondiaria assunse una valenza prettamente patrimoniale. Una volta prevalsa la natura (prima secondaria) di 'potere economico' esercitato dal *pater* sui domini immobiliari, si produsse una moltiplicazione di limiti e vincoli, indotti dalle esigenze dell'economia agro-pastorale¹¹⁶.

9. 'Fatti' e 'valori'

La prepotente presenza del 'fatto' nell'analisi vichiana, e la innegabile centralità assegnata dal

¹¹⁶ Per una discussione critica di questa costruzione e per i suoi influssi sulla storiografia romanistica, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Struttura della proprietà e formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, I, Milano, 1969, 85 s.

Filosofo napoletano alla dimensione concreta del divenire storico non devono distogliere l'attenzione dagli altri oggetti di indagine considerati dal nostro Autore; si rischia, altrimenti, di equivocare grossolanamente la sua lezione. Mi riferisco, in particolare, alla tendenza ad una certa sottovalutazione del costante ed esplicito richiamo effettuato da Vico ai 'valori' (termine per vero estraneo al lessico vichiano, per le ragioni che esporrò a breve), quali fattori propulsivi dell'incivilimento umano. I 'valori' sono per il Filosofo di Napoli il prodotto del lento ed accidentato percorso umano verso la repressione della violenza e verso la civiltà, dunque un prodotto selettivo dei 'fatti'; perciò Vico non trascura di indicare i criteri e i metodi cui l'agire umano risulta orientato dalle esperienze concrete più proficue al perseguimento della civiltà. Tra questi, campeggiano lo *ius naturale (philosophicum)* e l'equità, o equità naturale, una endiadi costituente un vero e proprio Leitmotiv dell'intera produzione vichiana.

Nella edizione definitiva della *Scienza nuova* (1744), l'intero libro I, intitolato *Dello stabilimento de' principi*, è dedicato alla spiegazione *de' principi* (scil.: principi della scienza storica) e *del metodo*. Quest'ultimo, in particolare, ha riguardo a quel complesso di circostanze, sentimenti e valori che guidano l'uomo verso l'incivilimento, tra cui *in primis* «la cognizione di Dio, della quale non sieno privi gli uomini, quantunque selvaggi, fieri ed